

## CIX.

## TORNATA DI GIOVEDÌ 27 GENNAIO 1898

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CHINAGLIA.

## INDICE.

## Atti vari:

Disegni di legge ( <i>Presentazione</i> ):	
Trasporto di fondi e maggiori assegnazioni (LUZZATTI) . . . . .	Pag. 3911
Spesa per l'ispezione agli Istituti di emissione (IDEM) . . . . .	3911
Spesa per carabinieri in Sicilia (Id.) . . . . .	3911
Relazione:	
Dazio sul grano (RUBINI) . . . . .	3941
Proposte di legge ( <i>Lettura</i> ):	
Catasto (FROLA) . . . . .	3912
Tombola per gli artisti drammatici (Socci) . . . . .	3915
Fillossera (Di SANT'ONOFRIO) . . . . .	3915
Modificazioni alla legge elettorale politica (TORRIGIANI) . . . . .	3915
Disegno di legge ( <i>Discussione</i> ):	
Provvedimenti bancari . . . . .	3916
Oratori:	
QUINTIERI . . . . .	3930
SONNINO . . . . .	3916
Interrogazioni:	
Officine ferroviarie a Siena:	
Oratori:	
GAETANI DI LAURENZANA . . . . .	3904
PAVONCELLI, <i>ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	3904-06
Associazioni e riunioni clericali:	
Oratori:	
ARCOLEO, <i>sotto-segretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	3906
PICCOLO-CUPANI . . . . .	3906
Conflitto con briganti . . . . .	3906
Oratori:	
ARCOLEO, <i>sotto-segretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	3907
	3908-09
VAGLIASINDI . . . . .	3907-08

Piccoli italiani impiegati nelle fabbriche di vetro in Francia:

Oratori:

BONIN, <i>sotto-segretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	Pag. 3909
Socci . . . . .	3910

**Verificazione di poteri:** Collegio di Noto (C. RUDINI) — Collegio di Montecorvino Rovella (F. SPIRITO) — Collegio di Sora (T. BONACCI) . 3904

**Votazione** (Commissione del bilancio; Commissione di vigilanza sul Fondo per il culto; Commissione di vigilanza per la Cassa depositi e prestiti) . . . . . 3910-11-41

La seduta comincia alle 14.10.

**Miniscalchi**, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

## Petizione.

**Presidente.** Legge il seguente sunto della petizione.

5547. Il deputato Carcano presenta una petizione della Società generale di mutuo soccorso ed istruzione fra gli operai in Como diretta ad ottenere che venga sollecitamente discusso ed approvato dal Parlamento il disegno di legge per la istituzione di una Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidità degli operai.

## Congedo.

**Presidente.** Ha chiesto un congedo per motivi di famiglia: l'onorevole Pini di giorni 8. (*È concesso*).

### Ringraziamento.

**Presidente.** È pervenuto alla Presidenza il seguente telegramma del sindaco di Palermo:

« Gratissimo alla dimostrazione di stima che la Rappresentanza Nazionale ha fatto alla memoria del defunto senatore marchese Ugo delle Favare, di cui Palermo rimpiange la perdita, prego la S. V. di volersi fare interprete presso la Camera, il Governo e gli oratori Finocchiaro e Palizzolo della mia gratitudine, che manifesto a nome di questa cittadinanza. Esprimo poi alla S. V. la mia speciale riconoscenza per le nobili parole che ha consacrato alla memoria dell'illustre estinto.

« Amato-Poiero, sindaco. »

### Verificazione di poteri.

**Presidente.** Dalla Giunta delle elezioni è pervenuto il seguente verbale:

« La Giunta delle elezioni, nella tornata segreta del 27 corrente, ha verificato non essere contestabili le elezioni seguenti e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valide le elezioni medesime.

Collegio di Noto, eletto Carlo Di Rudini.

Collegio di Montecorvino Rovella, eletto Spirito Francesco.

Collegio di Sora, eletto Bonacci Teodorico.

Dò atto alla Giunta delle elezioni di queste sue comunicazioni e, salvo i casi di incompatibilità preesistenti e non conosciute fino a questo momento, dichiaro eletti: nel Collegio di Noto l'onorevole Carlo Di Rudini, nel Collegio di Montecorvino Rovella, l'onorevole Spirito Francesco e nel Collegio di Sora l'onorevole Bonacci Teodorico.

### Interrogazioni.

**Presidente.** Passeremo ora alle interrogazioni. La prima è quella dell'onorevole Antonio Gaetani, ai ministri dell'interno e dei lavori pubblici, « sulle deplorabili condizioni igieniche delle officine ferroviarie della Mediterranea a Siena. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

**Pavoncelli, ministro dei lavori pubblici.** Gli operai delle officine ferroviarie di Siena si la-

gnano che i locali siano in cattive condizioni e che l'acqua non sia buona. Certamente quell'opificio non è fatto in modo da appagare le esigenze dei tempi moderni; perchè fu costruito nel 1849 ed è posto in un terreno avvallato, sicchè ha scarsa luce. Però, non pare che gli operai si troverebbero meglio in altri laboratori, perchè Siena, come tutte le antiche città, ha strade anguste. Si è dichiarata nociva alla salute degli operai anche l'acqua del pozzo, ma il medico della Società è di diversa opinione; certo è meno buona dell'acqua che si beve in città.

D'altronde, la Società ha presentato al municipio una proposta per rendere pura, nei limiti del possibile, l'acqua del pozzo; e il Governo dal canto suo non mancherà di fare opera perchè si provveda nel miglior modo.

Però io debbo dare all'amico Laurenzana una buona notizia. È venuto da me il sindaco di Siena e mi ha parlato di un progetto per la costruzione di un acquedotto; auguriamoci che in un prossimo avvenire Siena possa essere contenta.

Per l'aumento di lavoro, gli operai delle officine di Siena sono troppo affollati; e si potrebbe rimediare traslocandone altrove una parte, perchè non si possono creare fabbricati dove manca lo spazio; ma io ritengo che il provvedimento non sarebbe da assecondare.

Di questo mi auguro che l'amico Gaetani di Laurenzana voglia persuadersi, che da parte del Ministero dei lavori pubblici si farà il possibile per accontentare i suoi modesti desideri.

**Gaetani di Laurenzana.** Io aveva rivolto l'interrogazione non solo al ministro dei lavori pubblici, ma altresì a quello dell'interno, il quale spero mi risponderà.

In Italia siamo felicitati da molte leggi, da troppe leggi, che però molte volte non si mettono in esecuzione. Facciamone poche e buone, applichiamole rigidamente. Combatiamo quello che è guasto e rimediamo in tempo.

Per esempio, la legge sanitaria è da molti ritenuta un bel monumento di sapienza legislativa, ma per me è monca; ed in realtà l'igiene difetta ovunque, ed è per questo che mi ero rivolto anche al ministro dell'interno, che dovrebbe avere la tutela dell'igiene e della pubblica sanità; ed io so che sono per-

venuti a lui, come al ministro dei lavori pubblici, molti ricorsi degli operai dell'officina di Siena (sono circa 320), specialmente per l'acqua.

L'acqua è pessima: essa contiene degli elementi cattivissimi, è acqua di sorgente — da sottosuolo — d'infiltrazione: è mista ad acqua piovana e contiene anche il pulviscolo del vapore e polvere di carbon fossile, insomma è tale da deteriorare e danneggiare grandemente la vita degli operai, già abbastanza sfruttati dal capitale!

Evidentemente, se gli operai debbono lavorare in luoghi malsani, si reca loro un gran danno, e quindi si ha una sottrazione di forza al lavoro nazionale.

La legge sanitaria si preoccupa delle officine insalubri pel danno che possono produrre ai vicini, e non per quello che ne hanno gli operai.

È dovere confortare la classe che lavora; non è civile avvelenare la salute di coloro che faticano per la società.

Essendomi recato, onorevole ministro dei lavori pubblici, in una dolorosa occasione, a Siena, ne ho riportato un ricordo indimenticabile per la bontà di tutte le classi della cittadinanza senese: ho trovato che, specialmente gli operai delle officine, dalle mani nere, ma dal cuore d'oro, nutrono sentimenti squisiti e gentili; e, avendo visitato le officine ferroviarie, ho sentito il bisogno di prendere degli appunti da sottomettere precisamente all'onorevole ministro dei lavori pubblici, il quale ringrazio delle sue buone intenzioni, che voglio sperare diventeranno realtà; giacchè, come a tutti è noto, di buone intenzioni è lastricata la via dell'inferno.

Cerchi adunque l'onorevole ministro di tradurre in atto le sue promesse e non gli mancherà la gratitudine di tutti.

Noi abbiamo il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ispettorato ferroviario che avrebbero l'obbligo di sorvegliare su ciò che avviene. Nelle Convenzioni ferroviarie, che tanto hanno felicitato il paese e che ancora lo legano per molti anni, le Società si obbligavano a spendere circa 5,270,000 lire per il miglioramento del materiale e delle officine. Ma quella di Siena, che dovrebbe essere una delle più importanti, non ha ricevuto alcun vantaggio da tutti questi milioni che si dovevano spendere. Oltre a ciò l'arti-

colo 59 dello stesso Capitolato stabiliva che il 15 per cento degli incassi fosse andato a miglioramento del materiale e delle officine ferroviarie. Ora, se quelle officine sono state costruite nel 1849, Ella m'insegna, onorevole ministro dei lavori pubblici, che davvero in cinquant'anni c'è stato uno straordinario progresso nel ramo industriale e meccanico. E quando io, per esempio, veggio nelle officine di Siena che v'è una macchina cardacrine ancora mossa a mano, senza tubo per l'uscita della polvere, non posso a meno di deplorare che la polvere del cardacrine resti nell'officina e si diffonda nelle sale degli operai, che respirano così un'aria insalubre.

Nell'officina di falegname, che ha sale scure e anguste, si rimedia con lanternini fissi che non aspirano aria; invece nella sala delle fucine si lavora perfettamente all'oscuro. E si noti che io ho visitato l'officina alle 10 della mattina. Aprendo le finestre per aver luce, si produce maggior danno agli operai per le correnti fredde che ne entrano, mentre l'ambiente è caldo. Il locale della caldaia a pulire boccole a grasso e fanali per veicoli ha le cappe difettose ed il fumo vi resta perchè non ha sfogatoi. Nelle sale dei verniciatori, il pavimento che non ha scoli ed è costruito a mattoni, è umido e gli operai debbono lavorare coll'acqua per pomiciare e respirano aria impregnata di sostanze nocive.

Il piazzale dei veicoli, situato a settentrione, alle 9 del mattino, nell'ottobre, è perfettamente buio: figurarsi l'inverno! Inoltre esso è scoperto per una gran parte, e nell'inverno, per il freddo che fa a Siena, avviene che gli operai devono lavorare sopra il ghiaccio ed esposti allo stillicidio del ghiaccio che disgela dalle tettoie.

È onesto, domando io, in una società, che per derisione si chiama civile, trattare degli uomini peggio dei cani?

Quindi io prego caldamente il ministro di volere richiamare la Società ferroviaria al rispetto del contratto.

La Società ferroviaria, sdegnosa di scrupoli, pensa solo ad aumentare i suoi milioni, e non ha riguardi per gli operai che creano la ricchezza, che domandano umano trattamento. In tal modo il lavoro è più duro. Non è umano logorare l'organismo del lavoratore: prima si sfrutta, poi si ammazza!

Voi sempre parlate di tutela dell'ordine, ma cercate anche di tutelare le giuste ragioni

degli operai, appagandone le esigenze legittime, perchè altrimenti non fate che accumulare odî.

Io non voglio fare considerazioni sociali: se sia giusto che ci sia tanta sproporzione tra chi lavora e produce, e chi sfrutta il lavoro. Ho detto liberamente ciò che penso: non è piagnisteo il mio, si bene espressione di coscienza onesta. È dovere confortare l'operaio, nel quale sta l'elemento migliore dell'avvenire della patria.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

**Pavoncelli, ministro dei lavori pubblici.** Terrò conto delle raccomandazioni dell'onorevole Gaetani. Come ho dichiarato, il difetto di spazio si oppone ad ampliamenti. D'altra parte, è necessario evitare che la Società si trovi costretta a diminuire gli operai a Siena per trasferirli in un'altra officina; giacchè ciò sarebbe di danno a quella città. Ad ogni modo l'onorevole Gaetani ritenga per fermo che provvederò perchè siano attuati i possibili miglioramenti igienici, e io prenderò cura degli operai di Siena come se fossoro miei propri.

**Gaetani di Laurenzana.** Mi basta questa dichiarazione dell'onorevole ministro, e me ne dichiaro soddisfatto.

**Presidente.** Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Di San Giuliano al presidente del Consiglio ed ai ministri degli esteri, dell'agricoltura e delle poste e dei telegrafi, « per sapere quando intendano tradurre in atto i provvedimenti promessi per attenuare la crisi agrumaria. »

**Suardi Gianforte, sotto-segretario di Stato dell'Agricoltura e commercio.** Vorrei pregare l'onorevole Di San Giuliano di consentire che tanto questa sua interrogazione quanto quella che segue, siano rimandate a lunedì.

Rivolgerei eguale preghiera agli altri che interrogano il Governo sui provvedimenti relativi alla fillossera; dovendo tutte le interrogazioni su questo argomento venire raggruppate.

**Presidente.** Onorevole Di San Giuliano?

**Di San Giuliano.** Acconsento.

**Presidente.** Allora l'interrogazione dell'onorevole Di San Giuliano, della quale fu data testè lettura, e quella che segue, come tutte le altre che si riferiscono alla questione fillosserica, e cioè le interrogazioni degli ono-

revoli Chindamo, Sciacca della Scala e Nicolini, verranno rimandate a lunedì.

Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Piccolo-Cupani al ministro dell'interno « per conoscere se mantenga intieramente le dichiarazioni e gl'intendimenti espressi nelle cinque circolari riservate da lui dirette ai prefetti riguardanti le Associazioni e riunioni clericali. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato ha facoltà di parlare.

**Arcoleo, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Rispondo naturalmente a nome del Gabinetto, perchè, quando si tratta d'intendimenti sulla politica ecclesiastica, l'onorevole interrogante comprenderà bene che è una questione che involge tutta l'azione del Governo.

Ora io vorrei sapere da lui soltanto qualche fatto che giustifichi il dubbio o il sospetto, che gli intendimenti del Governo siano mutati.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Piccolo-Cupani.

**Piccolo-Cupani.** Io chiedo all'onorevole ministro dell'interno, se mantenga tutti gl'intendimenti espressi nelle circolari riguardanti le associazioni e riunioni clericali.

**Arcoleo, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Non c'è bisogno di dichiararlo, si capisce da sè.

**Piccolo-Cupani.** Io veramente credevo che, in occasione di questa mia interrogazione, l'onorevole ministro avesse voluto correggere, precisare più nettamente gl'intendimenti manifestati in quelle circolari.

**Arcoleo, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Allora pregherei l'interrogante di tramutare la sua interrogazione in interpellanza, perchè in una interrogazione non possiamo stare che al dato di fatto, che sono le circolari.

**Piccolo-Cupani.** Io chiedo queste spiegazioni nell'interesse di tutti e più specialmente di coloro che sono chiamati a porre in attuazione le cinque circolari del ministro dell'interno. Perchè io credo (ed è uno dei motivi della mia interrogazione) che prefetti, questori, carabinieri e guardie di città si troverebbero imbarazzati ad applicare quelle circolari.

L'onorevole ministro dell'interno, nel dettare quelle circolari, ha fatto come colui che, trovandosi avviato per una via, all'impensata trova un pericolo e per scansarlo perde la linea di direzione e non sa dove volgersi.

Egli era per la via delle blandizie verso i partiti estremi, fra i quali comprende i clericali; ad un tratto s'avvede del pericolo, e con un dietro-fronte perde la giusta linea.

Egli ne fu colto così all'impensata che in brevissimo tempo emanò cinque circolari: una il 19, una il 27 e una il 30 settembre, una poi il 7 ottobre e l'ultima l'8 ottobre.

Ciò soprattutto dimostra la impreparazione sua, dimostra che l'idea non era realmente matura e che man mano andava condensandosi nell'una o nell'altra delle circolari, perchè quello che diceva nell'una non lo ripeteva nell'altra.

E qui vengo ai fatti, ai quali pare mi richiami l'onorevole sotto-segretario di Stato.

In una circolare il ministro « lascia all'apprezzamento dei prefetti di permettere o vietare riunioni nell'interesse dell'ordine pubblico »; in altra circolare si dice che queste riunioni per presunzione assoluta si devono ritenere lesive e turbative dell'ordine pubblico. A quale delle due debbono attenersi i prefetti ed i questori?

Nella circolare del 18 settembre egli così si esprime: « tutte le volte che tali manifestazioni restino nel campo della legalità e non attentino direttamente o indirettamente alle istituzioni ed agli ordinamenti che ci reggono. »

Attentare direttamente o indirettamente alle istituzioni! Si potrebbe dire pure che è il Ministero stesso che indirettamente attenta alle istituzioni, dettando queste norme.

Quale indeterminatezza per coloro che debbono eseguire tale disposizione?

**Presidente.** Onorevole Piccolo-Cupani, abbrevii.

**Piccolo-Cupani.** Perdoni, la colpa non è mia, è del sotto-segretario di Stato che mi trascina nei particolari.

Io credo che sia norma di buon governo di concentrare in poche frasi nette e recise le norme direttive di Stato. Quando si divaga, quando si cade in tutte queste contraddizioni si dimostra che vi è impreparazione, e che le idee non sono mature.

Nell'ultima parte dell'ultima circolare poi l'onorevole ministro si rivolge ai prefetti, in questi termini: « In questo intento è necessaria l'azione concorde dell'autorità giudiziaria, con la quale i signori prefetti vorranno intrattenersi, non solo per manifestare o chiarire questi intendimenti del Governo,

ma ancora per assicurare l'accordo di tutte le autorità, ecc. »

**Presidente.** (Con forza). Ma, onorevole Piccolo-Cupani, la prego di concludere; i cinque minuti son passati!

**Piccolo-Cupani.** Ho finito. Questo desiderio del Governo, dell'accordo di tutte le autorità, importa una menomazione indiretta della indipendenza della magistratura. L'autorità giudiziaria non può avere altro ufficio che quello di applicare la legge.

Io spero che il presente ministro guardasigilli possa riuscire ad illuminare l'onorevole ministro dell'interno sulla divisione dei poteri, ed a frenare la sua azione quando occorra.

**Presidente.** (Con forza). Onorevole Cupani, la prego nuovamente di concludere, poichè non posso permetterle di usurpare il tempo ai suoi colleghi.

**Piccolo Cupani.** Ho finito. L'onorevole ministro dell'interno quando si trattò delle circolari *Frezzi* ha riconosciuto di aver parlato molto, e che si trattava di invasione dei poteri altrui. Ora con queste circolari ha parlato moltissimo: io vorrei che egli lo riconoscesse e che venisse qui, come fece allora, a recitare il *Confiteor*.

**Presidente.** Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Vagliasindi al ministro dell'interno « per conoscere le circostanze che accompagnarono il conflitto tra briganti e forza pubblica nel territorio di Cesarò-Troina la mattina del 19 settembre 1897; e per sapere se il Governo non creda di dovere almeno indennizzare i pacifici cittadini (o le rispettive famiglie) che nel conflitto stesso furono massacrati dalla forza pubblica. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

**Arcoleo, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Prego l'onorevole mio amico Vagliasindi di indicare quali siano i pacifici cittadini cui si riferisce.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Vagliasindi.

**Vagliasindi.** Rispondo subito alla sua domanda. Io alludo alle persone che nel conflitto del 19 settembre rimasero morte o ferite. Erano campieri del feudo Bragalà estranei al conflitto tra briganti e forza pubblica.

Se poi l'onorevole Arcoleo vuol conoscerne anche i nomi, io glieli dirò; furono: Treca-

richi Salvatore, vecchio di anni 72, che rimase ferito ed ebbe amputato un braccio; Sinitò Francesco, che fu leggermente ferito; Destro Salvatore, che fu ferito gravemente alla spalla ed al braccio, e Paterniti Vincenzo, che nel conflitto rimase morto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

**Arcoleo, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Mi spiace di dissentire alquanto dall'onorevole Vagliasindi riguardo alle circostanze del fatto.

Il conflitto avvenne tra la forza pubblica e quattro malfattori, coadiuvati più o meno da altre quattro persone.

Che questi fossero campieri del feudo non fa che aggravare la situazione, perchè i campieri devono difendere la proprietà e le persone dall'aggressione dei malfattori e non devono far causa comune con essi, come purtroppo avviene da tempo e troppo spesso, in parecchi luoghi della nostra bella ma sfortunata Sicilia.

Nel conflitto furono uccisi due latitanti, fu ferito gravemente ed arrestato un terzo; anche dei campieri ne furono feriti due, di cui uno è morto e l'altro ha subito l'amputazione di un braccio. Che fossero favoreggiatori lo provano la testimonianza dei bersaglieri che ebbero parte nel conflitto; la topografia della casa, la forma del conflitto: perchè i campieri si rinchiusero in casa insieme con i malfattori; lo provano i fucili di proprietà dei campieri, di cui due erano ricariati quando vennero nelle mani dei bersaglieri. Quindi potrei permettermi di mutare la qualifica di pacifici cittadini in quella di mantengoli.

Mi spiace di dover definire quei campieri in questo modo; ma li caratterizzo così, perchè dovere loro è quello di difendere la proprietà e le famiglie e di prestare aiuto, non di ostacolare la forza pubblica come avviene talora nei nostri luoghi. (*Benissimo!*) Quanto al resto, l'onorevole Vagliasindi sa che c'è stato un processo; e desidererei saper da lui se da questo processo sia emersa qualche cosa che possa togliere quella qualifica alle persone che stavano insieme con i latitanti.

**Vagliasindi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Vagliasindi.** Mi permetterò di ribattere le argomentazioni del sotto-segretario di Stato

per l'interno, con gli stessi dati che egli ha forniti alla Camera.

Dal processo sarebbe risultato questo. Dietro le prime verifiche che furono fatte dopo il conflitto, e sotto la gravissima impressione che, in molti Comuni i quali attorniano quella località, aveva ricevuto la popolazione, a proposito del fatto accaduto...

**Arcoleo, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Tanto peggio.

**Vagliasindi...** il processo poté assodare il fatto stesso nei termini seguenti. La mattina del 19 settembre, i carabinieri reali si presentarono al pretore di Cesarò denunciando che, nella notte, era avvenuto un conflitto coi briganti, e che i briganti erano stati uccisi. Il pretore, recatosi sul posto, poté accertare che, realmente, il conflitto era avvenuto; ma che, oltre ai briganti, erano stati uccisi, dentro una casa rurale, altri individui: quelli che l'onorevole sotto-segretario chiama mantengoli, ed io chiamo pacifici cittadini. Poté anche accertare che costoro erano stati massacrati con colpi di fucile a mitraglia, ed erano messi in istato d'arresto dal brigadiere dei carabinieri che, non contento della sorte loro toccata, voleva altresì procedere all'arresto di essi. Tornato il pretore in Cesarò, da quel poco che posso conoscere, fu richiesto di emettere mandato di cattura, a conferma di quello che aveva fatto l'arma dei reali carabinieri.

Ma il pretore del luogo prima, ed il procuratore del Re ed il giudice istruttore di Mistretta poi, rifiutarono di convalidare l'arresto ordinato dal maresciallo dei carabinieri.

Dalle risultanze dei fatti si poté inoltre accertare che i carabinieri dovevano necessariamente conoscere le persone che custodivano il feudo: persone che io chiamai pacifici cittadini e che l'onorevole sotto-segretario di Stato chiamò invece mantengoli; che l'attacco improvviso della mattina fu indipendente in modo assoluto dal contegno dei così detti campieri: che i carabinieri trovarono i briganti presso la fattoria di Bragalà con i fucili appoggiati al muro: che una sola scarica bastò a gettare a terra due briganti, a ferirne e a metterne in fuga un altro, che fu più tardi arrestato, e a far fuggire il quarto che non fu neppure inseguito.

Fu dopo questo fatto che gli agenti della forza pubblica, quantunque conoscessero per-

sonalmente i campieri del luogo perchè li avevano veduti più volte nella masseria, e perchè poco prima essi stessi avevano denunciato un abigeato, inferociti si introdussero nella casa e fucilarono i pacifici cittadini (mi si permetta ancora di chiamarli così) che vi si trovavano dentro.

E questo asserisco ad onta delle testimonianze che è venuto oggi a portare innanzi alla Camera l'onorevole sotto-segretario di Stato, e che sono quelle degli stessi bersaglieri che presero parte al massacro.

Ma egli dice: e i fucili? Ma in quanto ai fucili, si è accertato anche questo nel processo di cui il sotto-segretario ha tenuto parola: che cioè i (due soli) fucili esistenti dei campieri furono trovati appesi nelle camere interne ancora carichi ed arrugginiti, in istato quindi da non potere essere sparati.

E fu anche accertato che mentre i campieri feriti giacevano nell'interno della casa, si udirono tre colpi di fucile sparati dai carabinieri che scaricavano le armi dei briganti, armi che non erano state scaricate prima, perchè vero attacco non c'era stato.

C'era stato il massacro dei briganti: e Dio benedica i carabinieri, ai quali, per questo, dò lode. Ma c'è stato anche il massacro dei campieri che non erano manutengoli, e questo non lo posso benedire.

E dopo ciò, onorevole sotto-segretario di Stato, vuole che io dica chi sono le persone che si debbono indennizzare? Ma, per l'onore della pubblica sicurezza, lasciatemi dire che io approvo il fatto della uccisione dei briganti, approvo che si siano adoperati tutti i mezzi per potere estirpare questa mala pianta del malandrinaggio che infestava quelle campagne, ma lasciatemi almeno biasimare lo avere i carabinieri infierito contro quei miseri campagnuoli; permettetemi di dire che se anche a un errore è dovuto il fatto e la strage di Bragalà, voi dovete riconoscere che un indennizzo è dovuto a quei miseri cittadini; permettetemi di dire che non dovete obbligarci, quando noi delle campagne ci troviamo in conflitto coi briganti, a preferire l'assalto dei briganti alla difesa dei carabinieri.

**Presidente.** Ma, onorevole Vagliasindi...

**Vagliasindi.** Dopo ciò non mi resta che fare un augurio: che cioè il sotto-segretario, appurando meglio i fatti, veda di accordare la sua opinione con quella di quanti in quei

paesi biasimarono la strage del 19 settembre; e faccia che non si rinnovino le gesta di questo brigadiere Bonavia e di questo egregio carabiniere Salvati, gli stessi che già in Aci Trezza, come oggi nel conflitto di Bragalà, hanno consumato una strage, senza che colpo partisse da parte di quelli che furono aggrediti. Speriamo, se furono decorati la prima volta, che non lo siano la seconda.

**Arcoleo,** sotto-segretario di Stato per l'interno. Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Arcoleo,** sotto-segretario di Stato per l'interno. Quell'individuo pacifico e inerme, come dice l'onorevole mio amico, che fu trovato lì insieme con quei latitanti, era forse quel Sinitò Francesco, ritenuto benemerito della banda Maurina; e questo risulta da un rapporto. (*Ah! ah! — Harità.*)

**Presidente.** Facciano silenzio.

— Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Socci al ministro degli affari esteri, « sui provvedimenti che intende adottare per i piccoli italiani impiegati nelle fabbriche di vetro in Francia. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per gli affari esteri.

**Bonin,** sotto-segretario di Stato per gli affari esteri. La questione dell'emigrazione dei minorenni italiani i quali si recano in Francia sotto il dominio vero e proprio di arruolatori per essere impiegati nell'industria del vetro, è una questione antica. Il Governo del Re e il Ministero degli affari esteri, in specie, si sono sempre studiati di risolvere la questione in modo conforme ai principii di umanità: ma pur troppo l'avidità dei genitori spinti spesso dalla miseria e l'ingordigia degli speculatori che da codesta emigrazione traggono fonte di turpe guadagno, hanno fin qui rese inutili quelle premure. Tutto è stato vano. Sono riuscite vane le inchieste eseguite dai consoli; vano il concorso, che non è mancato, delle autorità locali; vani gli ammonimenti dati dai prefetti ai cittadini; vani gli avvisi mandati dal Ministero degli affari esteri e propagati nei Comuni di quelle Provincie che danno il maggior contingente a quella emigrazione.

La legge francese proibisce il lavoro dei fanciulli al di sotto dei 13 anni e non vi è alcun dubbio per noi che questa legge sia applicata anche ai fanciulli italiani, salvo, s'intende, gl'inevitabili casi di frode da parte

degli appaltatori. Ma questo limite d'età per noi non è sufficientemente alto.

Se basta per i fanciulli francesi abituati al clima ed allevati generalmente in condizioni igieniche migliori, non basta per gli italiani i quali emigrano in condizioni pessime, mal nutriti, mal vestiti e si trovano trasportati in clima ben diverso da quello sotto il quale sono nati. D'altra parte noi non possiamo chiedere alle autorità francesi di applicare ai fanciulli italiani tutele maggiori di quelle che abbiano i francesi. Di modo che il Governo del Re ha dovuto persuadersi che il solo modo di risolvere la questione è quello di ricorrere a misure legislative interne.

E appunto per questo ha inserito nel disegno di legge sull'emigrazione, che è già da tempo allo studio e sarebbe dinanzi alla Camera se circostanze indipendenti dalla nostra volontà non ne avessero ritardata la presentazione, disposizioni intese a disciplinare appunto, e vietare in certi casi, questa emigrazione dei minorenni.

Io confido che l'onorevole Socci, quando avrà sotto gli occhi il disegno di legge, apprenderà le misure che vi sono proposte e il Governo del Re, da parte sua, sarà lieto di far tesoro di quelle osservazioni che l'onorevole Socci avrà da fare in proposito.

Io devo però fin d'ora ringraziarlo di essersi occupato di questa pietosa questione la quale merita davvero l'attenzione del Governo e della Camera.

**Presidente.** L'onorevole Socci ha facoltà di parlare per dichiarare se sia o no soddisfatto.

**Socci.** Io ringrazio il sotto-segretario di Stato per gli affari esteri delle spiegazioni che mi ha date e delle gentili parole con le quali ha voluto accompagnarle.

Devo, però, dire due parole soltanto per spiegare la ragione che mi ha indotto a presentare questa interrogazione.

In tutti i giornali d'Europa, e nelle riviste più accreditate, comparve uno studio del conte Paolucci di Forlì, il quale si riferiva specialmente ai piccoli italiani che sono impiegati nelle fabbriche di vetro in Francia. Questi fanciulli sono vere e proprie vittime di ingordi speculatori, perchè applicati a lavori che non possono fare senza menomare grandemente i loro organismi.

Già in Italia esiste la legge Guerzoni, che disgraziatamente non è stata mai applicata;

e anche l'onorevole sotto-segretario di Stato diceva che, per quanto buona volontà ci sia nel Governo, per quanto zelo possano esplicare le Autorità che dal Governo dipendono e che sono all'estero, non riusciamo a far cessare questo scandalo.

Io richiamo seriamente l'attenzione del Governo intorno a questo stato di cose; e mi auguro che quella legge per l'emigrazione, di cui ha parlato l'onorevole Bonin, contenga disposizioni rigorose per disciplinare il lavoro dei fanciulli.

Richiamo altresì l'attenzione tanto del ministro degli affari esteri quanto del ministro dell'interno intorno alla questione dell'infanzia abbandonata, uno dei più gravi problemi che si dovrebbero imporre a noi tutti. Perchè tutti noi vediamo quei disgraziati ragazzi che, ora per un motivo, ora per un altro, ora con le preghiere, ora con un lazzo, strappano l'elemosina.

Questi esseri umani, pei quali la società non ha mai avuto una parola pietosa, e che non hanno avuto mai un sorriso dalle loro madri, il giorno in cui diventeranno anarchici o ribelli, non faranno che dare ascolto alla voce del loro odio se non avrete provveduto.

Se siete conservatori, e conservatori sul serio, pensate a questi infelici ragazzi; perchè, ripeto, se non avrete provveduto alla loro tutela, non avrete più il diritto di punirli il giorno in cui vi si rivolteranno contro! (*Bene! Bravo!*)

La loro rivolta non sarà che una giusta protesta contro una società che non ha avuto per loro nè un sorriso, nè una parola di conforto. (*Bravo!*)

### Comunicazioni del presidente.

**Presidente.** Essendo trascorso il tempo assegnato alle interrogazioni passeremo all'ordine del giorno.

Prima però debbo comunicare il risultato delle votazioni di ieri per la nomina di tre commissari di vigilanza della Cassa depositi e prestiti:

Votanti 252 - Maggioranza 127.

Mestica voti 95, Tecchio 92, Ambrosoli 92, Fulci Nicolò 89, Valli Eugenio 85, Lucchini Luigi 13.

ebbero poi voti: Engel 9, Cottafavi 4.

Schede bianche 44 - Disperse 31.



Proclamo quindi il ballottaggio fra gli onorevoli Mestica, Tecchio, Ambrosoli, Fulci Nicolò, Valli Eugenio, Lucchini Luigi.

Risultato della votazione per la nomina di tre membri della Commissione generale del bilancio e dei conti amministrativi.

Ebbero i maggiori voti Bonacci 131. Eletto.

De Bernardis 119, Rizzetti 113, Chiesa 104, Saporito 103.

Ebbero poi voti: Di Broglio 97, Ronchetti 27.

Procederemo adunque al ballottaggio fra gli onorevoli De Bernardis, Rizzetti, Chiesa e Saporito.

Risultato della votazione per la nomina di tre Commissari di vigilanza sul Fondo per il culto.

Ebbero i maggiori voti: Facheris 97, De Giorgio 92, Simeoni 91, De Luca 85, Santini 82, Soggi 8.

Procederemo al ballottaggio fra questi candidati che ebbero i maggiori voti.

### Presentazione di disegni di legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

**Luzzatti, ministro del tesoro.** Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per maggiori assegnazioni e per diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa pel Ministero dell'interno nell'esercizio finanziario del 1897-98. Un altro disegno di legge per autorizzazione di spesa straordinaria da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'interno pel 1897-98 per l'aumento temporaneo di carabinieri in Sicilia. Un terzo disegno di legge per assegnazione di lire 40,000 per le spese della Commissione di ispezione straordinaria agli Istituti di emissione da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro pel 1897-98 mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute. E finalmente una nota di variazione al bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio 1897-98, « Trasporto di residui disponibili da alcuni capitoli ad altri capitoli, di quel bilancio. »

**Presidente.** Dò atto all'onorevole ministro del tesoro di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti.

### Votazione a scrutinio segreto.

**Presidente.** Procederemo ora alla votazione di ballottaggio per la nomina di due componenti la Giunta generale del bilancio; di un componente della Commissione di vigilanza sul Fondo di religione e beneficenza nella città di Roma; di tre commissari di vigilanza per l'amministrazione del Fondo per il culto; di tre commissari di vigilanza per la Cassa dei depositi e prestiti.

Si proceda alla chiama.

**D'Ayala-Valva, segretario, fa la chiama.**

*Prendono parte alla votazione:*

Afan de Rivera — Aggio — Aguglia — Alessio — Aliberti — Amore — Anzani — Arcoleo — Arlotta — Arnaboldi — Avellone.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Bacci — Balenzano — Barzilai — Bastogi — Bertarelli — Bertetti — Bertolini — Bettolo — Binelli — Biscaretti — Bocchialini — Bombrini — Bonardi — Bonin — Bonvicino — Borsani — Borsarelli — Boselli — Bracci — Branca — Brenciaglia — Brin — Brunetti Eugenio — Bruniati — Brunicardi.

Caetani — Cagnola — Calissano — Callaini — Calleri Enrico — Calvi — Cao-Pinna — Capoduro — Cappelli — Carcano — Carmine — Carpaneda — Casale — Casalini — Casana — Casciani — Castiglioni — Cavaignari — Cavalli — Celli — Cereseto — Chiaradia — Chimirri — Cimati — Cimorelli — Clementini — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Coffari — Coletti — Colombo Giuseppe — Colonna — Compans — Conti — Coppino — Cortese — Costa Alessandro — Costa Andrea — Cottafavi — Credaro — Cremonesi — Curioni.

D'Alife — Dal Verme — D'Andrea — Daneo — Danieli — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Asarta — De Bellis — De Bernardis — De Cesare — De Donno — De Giorgio — Della Rocca — De Martino — De Michele — De Nava — De Nobili — De Novellis — De Prisco — De Renzis — De Risseis Giuseppe — De Salvio — Di Bagnasco — Di Broglio — Di Cammarata — Di Frasso-Dentice — Diligenti — Di Rudini Antonio — Di Rudini Carlo — Di San Donato — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Terranova — Di Trabia — Donati.

Engel.

Falconi — Fani — Farina Emilio — Farina Nicola — Fasce — Ferraris Maggiorino — Ferraris Napoleone — Ferrero di Cambiano — Fili-Astolfone — Finardi — Finocchiaro-Aprile — Fracassi — Franchetti — Frascara Giacinto — Frascara Giuseppe — Freschi — Frola — Fulci Nicolò.

Gabba — Gaetani di Laurenzana — Galletti — Gallo — Garavetti — Gatti — Gattorno — Ghigi — Giacomini — Giampietro — Gianolio — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Girardini — Giunti — Giusso — Goja — Greppi — Grossi — Guerci — Guicciardini.

Imperiale.

Lacava — Lojodice — Lo Re — Lorenzini — Lucchini Luigi — Lucernari — Luchini Odoardo — Lucifero — Luporini — Luzzatti Luigi — Luzzatto Attilio.

Magliani — Majorana Giuseppe — Mancini — Manna — Marazzi Fortunato — Marinelli — Marsengo-Bastia — Massimini — Matteucci — Maurigi — Mauro — Maury — Mazza — Mazzella — Mazziotti — Medici — Menafoglio — Mestica — Mezzacapo — Mezzanotte — Michelozzi — Miniscalchi — Mirabelli — Mocenni — Morandi Luigi — Morando Giacomo — Morelli-Gualtierotti — Mussi.

Niccolini — Nocito — Nofri.

Oliva — Orlando — Orsini-Baroni.

Paganini — Pala — Palizzolo — Panatoni — Pantano — Panzacchi — Papadopoli — Pasolini-Zanelli — Pavoncelli — Perrotta — Pescetti — Picardi — Piccolo-Cupani — Pinchia — Piola — Pivano — Pizzorno — Podestà — Poggi — Pompilj — Prinetti — Pullè.

Quintieri.

Radice — Raggio — Rampoldi — Rاندaccio — Riccio Vincenzo — Rinaldi — Rizzetti — Rizzo Valentino — Rocco Marco — Rogna — Romanin-Jacur — Romano — Ronchetti — Roselli — Rossi — Rovasenda — Rubini — Ruffo.

Sacchi — Sacconi — Salandra — Sanfilippo — Santini — Saporito — Scaglione — Scaramella-Manetti — Schiratti — Sciacca della Scala — Scotti — Selvatico — Semeraro — Serralunga — Serristori — Sili — Sineo — Socci — Sonnino Sidney — Sormani — Soulier — Stelluti-Scala — Suardi Gianforte — Suardo Alessio.

Taroni — Tasca-Lanza — Tassi — Tecchio — Tiepolo — Tizzoni — Toaldi — Tor-

lonia Guido — Torlonia Leopoldo — Torraca — Torrigiani — Trincherà — Tripepi. Ungaro.

Vaccaro — Vagliasindi — Valeri — Valle Angelo — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vendramini — Veronese — Vetroni — Vianello — Vischi.

Weil-Weiss — Wollemborg. Zappi — Zeppa.

*Sono in congedo:*

Ambrosoli.  
Baragiola.  
Calpini — Corsi.  
Sola.

*Sono ammalati:*

Di Sirignano.  
Gallini — Giuliani.  
Imbriani-Poerio.  
Marescalchi Alfonso.  
Piovene.  
Tinozzi.

*In missione:*

Caldesi.  
Marcora — Mariotti — Martini.

### Lettura di una proposta di legge.

**Presidente.** Si lasceranno le urne aperte. Intanto per guadagnare tempo si darà lettura di alcune proposte di legge d'iniziativa parlamentare, delle quali gli Uffici hanno autorizzata la lettura.

**Lucifero, segretario, legge:**

**Proposta di legge d'iniziativa del deputato Frola.**

*Effetti giuridici del catasto.*

**Art. 1.**

Nei Comuni dove sono compiute le operazioni di rilevamento o di aggiornamento, e di classamento secondo le prescrizioni della legge 1° marzo 1886, n. 3682, il Governo del Re potrà ordinare che si proceda, giusta il disposto dell'art. 29 della legge medesima, modificato dall'art. 1° della legge 27 gennaio 1897, n. 23, alla pubblicazione secondo le disposizioni e per gli effetti della presente legge dei seguenti atti:

- a) della mappa;
- b) della tavola censuaria;
- c) del registro delle partite;
- d) della matricola dei possessori.

Questi atti saranno depositati negli uffici comunali e resi ostensibili a tutti gli interessati.

Art. 2.

Avvenuto il deposito degli atti di cui all'articolo 1, sarà per cura della Commissione censuaria comunale, distribuito ad ogni possessore a titolo di proprietà, di enfiteusi, usufrutto, uso od abitazione, un estratto del registro delle partite, nel quale saranno indicati tutti gli immobili a lui intestati.

Art. 3.

Decorso un mese dalla consegna degli estratti di cui al precedente articolo, il perito catastale coadiuvato dalla Commissione censuaria comunale e dal rappresentante dei possessori da nominarsi secondo le norme stabilite dal 1° capoverso dell'art. 23 della legge 1° marzo 1886 per la nomina delle Commissioni censuarie comunali citerà di mano in mano, per mezzo del messo comunale, ed in forma giudiziaria i possessori di ciascuna particella catastale insieme ai possessori delle particelle contermini o gli aventi causa o rappresentanti di essi, a comparire dinnanzi a sè in determinato giorno per esaminare le risultanze della mappa nella parte che li riguarda e per fare le loro dichiarazioni intorno al possesso giuridico ed alla delimitazione dei beni ai quali tale possesso si estende.

Art. 4

Le dichiarazioni di che nel precedente articolo debbono essere fatte davanti al perito catastale assistito da un membro della Commissione censuaria, dal rappresentante dei possessori, e, possibilmente, dall'indicatore comunale che ha presenziato le operazioni di misura e di stima eseguite nel Comune, in contraddittorio dei possessori delle particelle catastali contermini, e dovranno pure comprendere le servitù attive a favore del fondo a cui la denuncia si riferisce, con indicazione del possessore del fondo serviente.

Queste dichiarazioni debbono essere raccolte in un verbale, firmato da tutti gli intervenuti e da redigersi, pubblicarsi e notificarsi, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Una copia di questi verbali, corredata da elenco, sarà depositata per cura del perito catastale, nella cancelleria della pretura.

Art. 5.

Il rappresentante dei possessori avrà facoltà di contraddire alle dichiarazioni dei possessori comparsi e dovrà rappresentare per mandato di legge quelli che non si fossero presentati, facendo in loro nome la dichiarazione richiesta dall'articolo 5.

In quest'ultimo caso il verbale deve notificarsi per mezzo del messo comunale ai possessori che non si sono presentati, ed a spese di questi.

Art. 6.

Contro le risultanze dei verbali redatti a norma dei precedenti articoli, salva l'azione giudiziaria, ove siavi luogo, i possessori potranno reclamare nei modi e termini stabiliti dal regolamento, alla Commissione censuaria comunale per quanto riguarda la intestazione, la delimitazione, la figura e la estensione dei rispettivi beni. Potranno reclamare altresì, per quanto li riguarda, le Giunte comunali e altri enti interessati.

Il reclamo sarà trattato e deciso secondo le norme e per gli effetti stabiliti negli articoli 29 e 30 della legge 1° marzo 1886, n. 3682.

Art. 7.

Esauriti i reclami e rettificati, occorrendo, le mappe e i registri, la Commissione centrale del catasto dichiara esecutivo il rilevamento catastale per quanto riguarda la delimitazione, la terminazione e l'intestazione, ed ordina la trasmissione degli atti relativi all'ufficio catastale incaricato della conservazione.

Art. 8.

I verbali di cui all'articolo 4 che contengono dichiarazioni concordate e quelli che, entro un anno dalla loro data, non siano stati contestati, saranno, appena scaduto questo termine, ed a cura dell'ufficio catastale incaricato della conservazione, trascritti all'ufficio delle ipoteche.

Saranno pure trascritti i verbali contestati colla relativa decisione definitiva, appena questa sia stata notificata all'ufficio catastale predetto, per cura della parte più diligente.

Decorso un anno tale trascrizione costituisce la prova del possesso in conformità

alla intestazione, e decorsi dieci anni produce gli effetti previsti dall'articolo 2137 del Codice civile.

Art. 9.

Salvi ed impregiudicati i diritti che potessero spettare a qualunque interessato a norma del diritto comune, avvenuta la trascrizione non è più ammesso reclamo contro la intestazione, la delimitazione, la figura e l'estensione dei beni ai quali la trascrizione medesima si riferisce, e il reclamo di che nell'articolo 29 della legge 1° marzo 1886 dovrà essere limitato all'applicazione della qualità e della classe, ed alle variazioni di possesso che fossero avvenute dopo la trascrizione.

La sentenza che pronunzia la nullità dell'intestazione, secondo i principî del diritto comune, non produce effetto a danno dei terzi non partecipi della frode a cui dal possessore intestato siano stati legalmente trasferiti i diritti sull'immobile dopo il compimento del decennio ed anteriormente alla annotazione della domanda di annullamento.

Art. 10.

Le disposizioni degli articoli 8 e 9 si applicano alle successive variazioni nelle intestazioni catastali eseguite a norma di legge sulla fede di atti pubblici o di scritture private autenticate da notaio od accertate giudizialmente.

A tale effetto, e fino a che il catasto non sia dichiarato definitivamente esecutivo, un estratto di ciascuna voltura catastale eseguita a termini del testo unico delle disposizioni legislative per la conservazione dei catasti, approvato con Regio Decreto 4 luglio 1897, n. 276, per i beni immobili situati nei Comuni ove si è fatto luogo alla pubblicazione degli atti catastali secondo le norme della presente legge, sarà trasmesso, a cura dell'ufficio che ha eseguito la voltura, all'ufficio catastale di cui all'articolo 7.

L'Ufficio catastale, in base ai dati del citato estratto, introdurrà ne' propri atti le necessarie modificazioni, e quindi provvederà perchè una copia dell'estratto medesimo venga trascritta all'Ufficio delle ipoteche in margine alla trascrizione ordinata a norma dell'articolo 8 ed un'altra copia sia depositata alla Cancelleria della Pretura.

Col regolamento saranno prescritte le norme opportune per assicurare la comunicazione agli uffici catastali di tutti gli estratti delle volture suaccennate.

Art. 11.

I rappresentanti degli enti morali giuridici e delle persone sottoposte a tutela o cura ed il marito per i beni immobili dotati sono investiti per legge della facoltà di fare le dichiarazioni di che nella presente legge e contro le conseguenze di esse spetta soltanto la rivalsa di danni.

Art. 12.

Le spese per l'esecuzione delle operazioni ordinate dalla presente legge sono comprese fra quelle poste a carico dei Comuni dall'articolo 40 della legge 1° marzo 1886.

Art. 13.

Le disposizioni dell'articolo 41 della legge 1° marzo 1886, modificato dall'articolo 1 della legge 27 gennaio 1897, n. 23, sono applicabili a tutti gli atti occorrenti per la esecuzione della presente legge.

Le trascrizioni ipotecarie di cui agli articoli 8 e 10, dovranno farsi gratuitamente dai conservatori.

Art. 14.

Nei Comuni ove si è già provveduto per la pubblicazione degli atti catastali secondo le prescrizioni della legge 1° marzo 1886, potranno ugualmente applicarsi le disposizioni della presente legge, ripetendo, secondo le disposizioni medesime, la pubblicazione degli atti di cui all'articolo 1.

Art. 15.

I possessori o loro rappresentanti od aventi causa che, senza legittimo impedimento, non avranno ottemperato all'invito di cui all'articolo 3, incorreranno in una pena pecuniaria di lire venti.

Art. 16.

Compite le operazioni catastali e prima che il nuovo catasto sia reso esecutivo, si provvederà con altra legge al coordinamento dei registri ipotecari coi registri del catasto ed alla istituzione del libro fondiario.

**Proposta di legge d'iniziativa dei deputati: Succi, Barzilai, Casciani, Talamo, A. Luzzatto, Pinchia, Lazzaro, Brunicardi.**

*Tombola telegrafica nazionale in favore della Società di previdenza fra gli artisti drammatici e della Società degli artisti ed autori lirici e drammatici.*

**Art. 1.**

Alla Società di previdenza fra gli artisti drammatici eretta in Ente morale con Regio Decreto 25 maggio 1895, e alla Società degli artisti ed autori lirici e drammatici è concessa la facoltà di tenere insieme una tombola telegrafica nazionale in proprio beneficio per lo ammontare di lire 500,000.

**Art. 2.**

Le suddette Società sono all'uopo autorizzate ad emettere un milione di cartelle al prezzo di lire 0.50 ciascuna.

**Art. 3.**

La tombola sarà esente da ogni tassa e da ogni diritto erariale.

**Art. 4.**

Con Decreto Reale saranno determinate le disposizioni per la esecuzione della presente legge.

**Proposta di legge d'iniziativa dei deputati: Di Sant'Onofrio, Giusso, Piccolo-Cupani, Tripepi, Mancini, Lojodice, Finocchiaro-Aprile, Colarusso, Chindamo, Fulci N., Fili-Astolfone, Majorana G., Mirto-Seggio, Giampietro, Scaglione, Gagliardi, Del Balzo, Contarini, Testasecca, Di San Giuliano, Majorana A., Suardo A., Florena, Colosimo, Di Scalea, Vagliasindi, Mauro.**

*Provvedimenti in favore dei proprietari colpiti dalla fillossera.*

**Art. 1.**

Nei comuni nei quali viene ufficialmente constatata l'esistenza della fillossera, sarà immediatamente istituita una Commissione detta fillosserica, composta dell'agente delle tasse, presidente, di un delegato fillosserico, nominato dal prefetto, e di un ingegnere o agronomo eletto dal Consiglio comunale.

**Art. 2.**

Entro l'anno dalla nomina di questa Commissione i proprietari di vigneti potranno

denunciare ad essa l'estensione delle terre a vigna da loro possedute nel territorio del comune, la quale sarà verificata da detta Commissione, che formerà un elenco di tutti i terreni così denunciati.

**Art. 3.**

I proprietari iscritti in questo elenco, se impianteranno viti a ceppo americano nei terreni dove prima esisteva la vigna nostrale godranno dell'esenzione per quattro anni dalla tassa fondiaria.

L'esenzione per quell'appezzamento di terra così trasformato, incomincerà dal giorno in cui sarà stata accertata la piantagione delle viti a ceppo americano.

Trascorsi i quattro anni, tale appezzamento sarà annotato in catasto come vigneto di 1<sup>a</sup> o 2<sup>a</sup> classe, previo il giudizio della Commissione comunale.

**Art. 4.**

Contro le decisioni di questa può la parte interessata produrre appello ad una Commissione provinciale composta di un ingegnere dell'ufficio tecnico di finanza, di un ingegnere dell'ufficio tecnico provinciale scelto dalla Deputazione provinciale e di un delegato fillosserico nominato dal ministro d'agricoltura.

**Art. 5.**

Le spese di trasferta della Commissione fillosserica comunale saranno a carico del proprietario, che pagherà lire 5 per ogni ettaro di terra verificata. Quelle della Commissione provinciale, che non potranno eccedere le lire 10 per ettaro, saranno a carico della parte soccombente.

**Art. 6.**

Per l'esecuzione di questa legge sarà pubblicato un apposito regolamento.

**Proposta di legge d'iniziativa del deputato Torrigiani.**

*Modificazioni alla legge elettorale politica.*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Ripresento la proposta di legge che fu già svolta e presa in considerazione nella seduta del 29 aprile 1896.

Ricordate tutti certamente i dibattiti cui ha dato luogo la interpretazione dell'articolo 69 della nostra legge elettorale politica

e tutti credo sarete oramai persuasi della necessità di stabilire norme precise che tolgano ogni dubbio.

Questo è lo scopo della mia proposta.

Propongo pure che sia modificato l'articolo 65 perchè troppo spesso succede che con la larghezza lasciata oggi di poter nella scheda aggiungere al nome e cognome del candidato la paternità, i titoli e le cariche ricoperte, col disporre e combinare differentemente tutte queste qualifiche si creano serie di schede, le une differenti dalle altre, e si può quindi supporre che ciò serva di segno di riconoscimento.

Il giudicare se la combinazione successe per mero caso o per malizia è sempre delicato e difficile; meglio togliere l'occasione.

#### Art. 65.

*Al secondo paragrafo sostituire il seguente:*

L'elettore dovrà scrivere il nome e cognome del candidato. In caso di possibile omonimia potrà aggiungere la paternità. Ogni altra indicazione è vietata a pena di nullità della scheda.

#### Art. 74.

*Al secondo paragrafo sostituire il seguente:*

Nel determinare il numero dei votanti non saranno computate le schede dichiarate nulle, le bianche e tutte quelle che non contengano sufficienti indicazioni per poter essere attribuite a persona eleggibile.

**Presidente.** A suo tempo sarà stabilito il giorno per lo svolgimento di queste proposte di legge.

### Discussione del disegno di legge per provvedimenti bancarii.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: discussione del disegno di legge: provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria.

L'onorevole ministro del tesoro, consente che la discussione si apra intorno al disegno di legge della Commissione?

**Luzzatti, ministro del tesoro.** Il disegno presentato dalla Commissione è concordato punto per punto col Ministero; e quindi acconsento.

**Presidente.** Allora dichiaro aperta la discussione generale, e dò facoltà di parlare

all'onorevole Sonnino, primo iscritto a parlare contro.

**Sonnino Sidney.** Prima di entrare a parlare in merito di questa legge, parmi che metta conto di fermarsi un istante sopra una questione generale di metodo, assai importante per il buon andamento dei lavori parlamentari e sulla quale mi pare opportuno di richiamare l'attenzione dei colleghi in un momento di calma come l'attuale.

Intendo alludere al sistema nuovo adottato da un anno in qua dal Ministero, e specialmente dal ministro del tesoro, per l'esame dei principali progetti che hanno attinenza con la finanza e con la circolazione. Essi vengono tutti rimandati ad una Commissione straordinaria detta dei Diciotto, che fu nominata circa un anno fa, dietro domanda del Governo, per l'esame di 5 disegni che si supponevano destinati specialmente a far fronte alle crisi nelle isole di Sardegna e di Sicilia.

Due di questi disegni riguardavano specialmente la Sardegna, due altri, di carattere alquanto generale, potevano in ispecial modo riguardare la Sicilia, ed il quinto era di carattere generalissimo, quello della Cassa per la vecchiaia. Ma questo è nulla: io intendo occuparmi di quel ch'è successo poi, inquantochè si sono di fatto conferiti a questa Commissione i caratteri di una Giunta permanente per l'esame di tutti o quasi tutti i progetti che abbiano che fare con la finanza o con il tesoro e che non siano di speciale competenza della Commissione del bilancio.

Nè la mala pratica troverebbe spiegazione alcuna se non che nel fatto che nella prima elezione della Commissione dei Diciotto restarono completamente esclusi i rappresentanti dell'opposizione costituzionale.

Successivamente si sono deferiti al suo esame altri dieci progetti, alcuni dei quali importantissimi, come, per esempio, quelli sul prestito di Roma, sugli infortuni del lavoro, sulla Cassa di crediti comunale e provinciale, e questo sulla circolazione che stiamo discutendo.

Quel che si fa ora per la Commissione dei Diciotto, si farà permanentemente in seguito per quella qualunque Giunta in cui sia riuscito ad un Ministero di escludere ogni rappresentanza della minoranza.

Nelle nomine delle Giunte permanenti volute dal regolamento, per una vecchia giurisprudenza della Camera, l'opposizione è

sempre rappresentata; onde ha modo di aver notizia dell'andamento dei loro lavori.

Col nuovo metodo viene invece sistematicamente violata e soppressa addirittura una delle più fondamentali guarentigie che il regolamento assicura alle minoranze parlamentari, di poter prendere cioè parte (sia con la discussione negli Uffici, sia con l'entrare nelle Commissioni, sia con l'intervenire nelle discussioni di prima e di seconda lettura, sia mediante i propri rappresentanti nelle Giunte permanenti), di potere, dico, prendere parte attiva all'esame preventivo, nel loro primo stadio di elaborazione parlamentare, di tutti i singoli disegni di legge, volta per volta che vengono presentati e prima che siano definitivamente discussi e deliberati nell'Aula.

Ora l'essenza della libertà politica sta nel rispetto del diritto delle minoranze.

Ho il maggior rispetto per tutti i membri della Commissione dei Diciotto; ammiro anzi con quanto zelo hanno adempiuto al loro mandato; ma non vorrei che questa cosa diventasse un uso: perchè sarebbe veramente una vera violazione delle buone consuetudini parlamentari; e perciò richiamo su di essa l'attenzione della Presidenza, vigile tutrice dei diritti delle minoranze, e quella di tutti i colleghi che in mezzo alle lotte partigiane mantengono fermo l'amore dell'equità e della libertà.

Detto ciò, passo ad esaminare alcune delle proposte della presente legge.

Non intendo rientrare nelle questioni generali che riguardano la circolazione e l'ordinamento degli Istituti di emissione, poichè di esse trattai lungamente nel dicembre 1896, quando si discusse la prima edizione provvisoria di questa legge.

Mi restringerò oggi a poche osservazioni pratiche e a qualche raccomandazione.

Il ministro e la sua Commissione unanimemente ministeriale si mostrano molto soddisfatti dei risultati dell'ultima legge del 17 gennaio 1897. Si potrebbe all'incontro dubitare da alcuno doversi in parte a quella legge se il risanamento della circolazione non ha proceduto di pari passo col miglioramento nella situazione generale dei mercati, e se la diminuzione dei cambi non ha corrisposto come di consueto ai notevoli aumenti verificatisi nei prezzi del consolidato.

Del resto non è nei momenti di bonaccia

che si può giudicare dell'effetto utile di molti tra i provvedimenti introdotti dall'ultima legge, come quello, per esempio, delle garanzie speciali pei portatori dei biglietti a vista.

Il privilegio dato dalla legge 17 gennaio 1897 ai portatori dei biglietti, sopra le riserve metalliche, sui titoli pubblici posseduti dagli Istituti di emissione e sopra il portafoglio ha una importanza assai più formale ed apparente che reale.

Prima che, data l'imminenza di una crisi, i possessori dei biglietti possano muoversi per invocare il loro privilegio, ossia prima di qualsiasi possibile sospensione di pagamenti, gli altri creditori dell'Istituto avranno sempre avuto modo ed agio di mettere al sicuro la miglior parte dei loro crediti. E la dichiarazione del nuovo privilegio accordato ai biglietti tenderebbe di fatto, supposta una minaccia seria di difficoltà e di crisi, a precipitare la catastrofe, spingendo i depositanti a realizzare sollecitamente in biglietti a vista i loro crediti prima che una temuta sospensione di pagamenti non avesse a sequestrare tutte le principali attività dell'Istituto a favore dei soli possessori dei biglietti stessi.

A meno di voler chiudere gli sportelli al primo affollarsi dei correntisti (e ottenendo questo bel risultato non si sarebbe davvero facilitato il miglioramento generale del mercato e della circolazione) le Banche pagheranno loro integralmente i loro crediti, o aumentando la propria circolazione (quando abbiano ancora un margine legale o quando loro venga concesso di estenderne i limiti), oppure alienando e impegnando i loro titoli pubblici e la miglior parte del loro portafoglio per procurarsi con l'incasso di biglietti già emessi i mezzi con cui soddisfare ai rimborsi. Nel primo caso aumenta la massa dei biglietti sul mercato senza che aumentino le garanzie; nel secondo caso resta eguale il totale dei biglietti ma diminuiscono di tanto le garanzie.

Onde in realtà la decantata dichiarazione della legge relativa al privilegio dei biglietti, quando non resti sempre, come è a desiderarsi, priva di qualsiasi azione e significato, verrebbe effettivamente a peggiorare anzichè a migliorare la condizione dei biglietti stessi.

Chi poi voglia esaminare da vicino, nelle sue possibili conseguenze pratiche, la spe-

cosa separazione proclamata dalla legge del 1897, tra gl'Istituti di emissione e le loro aziende di credito fondiario in liquidazione, specialmente nei riguardi della Banca d'Italia, s'accorgerà che si è soltanto creato un artificioso congegno per dar modo alla Banca di tornare a conteggiare tra gli utili annuali gl'interessi fittizi (calcolandoli anche ad un saggio non inferiore al 3,50 per cento) su tutte le anticipazioni che faccia al proprio credito fondiario posteriormente al 1° gennaio 1897, e ciò mentre ogni cifra d'interessi su tali operazioni interne era stata già fin dal dicembre 1895 depennata dal bilancio.

Finora l'Amministrazione del Tesoro non sembra aver fatto alcun uso delle facoltà di cui nell'articolo 2 allegato *D* della legge 17 gennaio 1897 per l'emissione eventuale di 45 milioni di nuovi biglietti di Stato pel servizio di Cassa del tesoro contro immobilizzazione del 50 per cento di fondo metallico. Per lo meno fino a tutto novembre dai bollettini ufficiali non risultava che fossero stati emessi tali biglietti.

E se così è, ritengo che si sia fatto benissimo ad astenersi da quella emissione, anche fatta astrazione dal dubbio se l'applicazione provvisoria della legge, come votata dal Parlamento, comprendesse l'uso effettivo di tale facoltà.

A ogni modo vorrei chiedere al ministro in via di notizia quali sieno in proposito le intenzioni del Tesoro, e se, votata questa legge, egli intenda valersi di tali emissioni, ora che egli ha riconosciuto e proclamato nella recente sua esposizione finanziaria, che conviene sforzarsi a ridurre la massa dei biglietti di Stato, i quali, come diceva benissimo (e volesse il cielo che ai giudizi corrispondessero di più i propositi!) « pesano e contribuiscono quale uno degli elementi fondamentali, ad aggravare il premio dell'oro. »

Invece di aspettare a ridurre i biglietti con gli avanzi futuri di bilancio, avanzi ai quali, già prima che nati, il ministro assegna così infiniti compiti, non sarebbe meglio cominciare dal non aumentare i biglietti stessi, mentre non vi è necessità alcuna che tale aumento consigli?

Il Tesoro possiede ora oltre una ventina di milioni di fondo metallico, che tiene in cassa, e fa benissimo.

Il ministro propose e propone di aumentare di 45 milioni i biglietti di Stato, facendo figu-

rare come loro riserva quella ventina circa di milioni di metallica. Io criticai vivamente questa proposta nel dicembre 1896, perchè non vedeva ragione alcuna che giustificasse un tale aumento di biglietti a corso forzoso.

Ora il ministro ci dichiara solennemente che i biglietti di Stato pesano sul mercato e vanno progressivamente ridotti; e pur mantenendo la domanda di poter aumentare di 45 milioni i biglietti stessi, ci promette per l'avvenire che riducendo via via cogli avanzi del bilancio questi biglietti, libererà quel metallo che ora vuol vincolare come riserva, e con siffatto metallo ricomprerà tanti buoni del Tesoro cosiddetti permanenti o a lunga scadenza.

O non vi pare che sarebbe molto più semplice, meno rompicapo cinese, e più savio di cominciare col non emettere i nuovi biglietti di Stato, e lasciare che il fondo metallico del Tesoro resti libero come è ora (o magari immobilizzarlo a garanzia suppletiva dei biglietti di Stato già emessi), e destinare quei tali sperati avanzi del bilancio alla diminuzione progressiva dei buoni del Tesoro? Sarà meno superlativamente scientifico, ma il mercato resterebbe libero da ogni nuovo peso sul premio dell'oro; e, insomma, ci s'imbrogia molto meno.

E ora passiamo a discorrere di qualche disposizione nuova della presente legge.

Non posso dichiararmi favorevole ad una innovazione proposta nel presente progetto, con cui, derogando alla legge del 1893, che vieta qualunque conto corrente allo scoperto, si ammette che gl'Istituti di emissione, assumendo il servizio delle ricevitorie provinciali, anticipino somme fino al limite di due bimestri della sovrimposta.

Si tratta di consentire in via normale l'emissione sul mercato di carta per cause non commerciali senza alcuna seria contropartita fino ad un limite massimo di circa 28 milioni. E contropartita seria non vi è, perchè per garanzia si ha una imposta non ancora dovuta da nessuno e che alla sua scadenza dovrà sempre sopperire in primissimo luogo alle necessità del servizio pubblico; oltrechè da ora in poi sarà spesso impegnata in parte dalla Cassa di credito comunale pel servizio delle sue cartelle.

Troppo facile è poi l'eludere nella realtà le ingenue cautele che la Commissione ha aggiunte all'articolo ministeriale, nella spe-



ranza di regolare i rimborsi delle somme anticipate.

La concessione che si tratta di fare, non rappresenta senonchè una nuova debolezza di fronte, sia alle pressioni parlamentari, sia al desiderio degl'Istituti di sforzare i loro guadagni, anche a danno della sana circolazione e dell'economia nazionale.

I biglietti a vista e al portatore non debbono servire per fare, sotto il nome di anticipazioni, veri e propri mutui alle Province, bensì per sovvenire le industrie e i commerci nelle legittime loro operazioni.

Se finora nel fatto si è, con particolari garanzie e richiedendo ogni volta la speciale autorizzazione del Tesoro, ammesso per necessità di cose, che, dove tali anticipazioni dipendevano da contratti in corso, preesistenti alla legge del 1893, si potessero continuare a fare, fino a che, con lo scadere dei quinquenni, e rinnovando le concessioni non si fosse potuta eliminare completamente simile scorrettezza, è ciò avvenuto grazie ad una interpretazione equitativa, e in via transitoria, della legge del 1893, la quale non poteva presumibilmente voler colpire in modo retroattivo patti già in corso tra gl'Istituti e le Province, e la cui stipulazione aveva forse determinato la concessione delle ricevitorie a quelle particolari condizioni.

Oltredichè non si poteva pretendere che le Province dovessero a un tratto sistemare tutto l'arretrato; onde l'amministrazione si sforzava a portarcele a poco a poco esercitando sovra di esse una graduale e crescente pressione; tanto più che nel 1894 e 1895 la Cassa dei depositi era in gran parte impossibilitata ad aiutare le Province a mettersi in regola, viste le ingenti prestazioni che era ancora obbligata essa stessa a fare allo Stato pel servizio delle pensioni.

Ma non v'è ragione alcuna, all'infuori della debolezza ministeriale, di rompere oggi ogni diga, facendo una dichiarazione di legge che renda normale l'abuso, invece di eliminarlo definitivamente col rinnovarsi dei contratti quinquennali.

Attualmente, per effetto della costante pressione finora esercitata dal Tesoro per limitare queste anticipazioni, esse ammontano, credo, ad una somma assai ristretta; ed è questa una ragione di più per indurci, non a legalizzare l'abuso, ma a costringere quelle poche amministrazioni provinciali che tut-

tora vi ricorrono, a regolarizzare anche questo residuo di debito fluttuante, aiutandole ove possibile, e facendo così sparire completamente una condizione di cose anormale, che tende, insieme con le altre moltissime cause, a viziare la circolazione.

Approvo le disposizioni proposte per la definitiva eliminazione della Società privilegiata di smobilitazione vagheggiata dall'articolo 19 della legge del 1893, e la cui ombra gettava una sinistra intonazione su tutta la legge presentata nel dicembre 1896; e mi auguro che con tale soppressione si riesca a spazzare via definitivamente la possibilità del ripetersi di accordi e combinazioni poco edificanti come quelli intervenuti prima dell'ultima legge con alcuni Istituti più o meno pericolanti o pericolati.

Approvo pure la eliminazione di ogni emissione di titoli garantiti sulle proprie immobilizzazioni e su quelle dei Banchi meridionali per parte della cosiddetta sezione autonoma della Banca d'Italia, creata dalla Convenzione del 1896 (autonoma in che cosa non mi è mai riuscito di capire).

È curiosa la storia di tutto questo intricato pasticcio che nella esposizione finanziaria del 1896, e ancora nell'estate scorsa dalla Commissione, ci veniva presentato come una grande trovata.

Si cominciò dal ministro con l'ammettere l'emissione di obbligazioni garantite da quasi tutte le partite immobilizzate, tanto se composte di immobili, come se da crediti ipotecari. La Banca poteva anche nell'interesse dei due Banchi emettere titoli garantiti sulle loro immobilizzazioni che dovevano passare in proprietà della Banca. La Camera, per allora (dicembre 1896), sospese ogni emissione, e fece benissimo.

Nel maggio del 1897 il ministro volle determinare e disciplinare tutte le modalità di tali emissioni rimaste sospese. Si rinunziò a far base dei titoli anche i crediti ipotecari; e fu tanto di guadagnato. Dietro accordi tra i tre Istituti, i beni dei due Banchi nel cui interesse la Banca avrebbe emesso titoli non dovevano più passare in proprietà della Banca stessa, ma essa doveva assumerne l'amministrazione.

La Commissione parlamentare, relatore Carcano, aggiungeva che l'emissione complessiva non potesse mai superare gli 80 milioni.

Ora finalmente, e me ne rallegro col mi-

nistro, con la Commissione, e anche con la Banca d'Italia, la grande trovata del 1896 è svanita, e si rinunzia ad ogni emissione di titoli.

Certo non è piccola la nuova facilitazione che si fa alla Banca d'Italia concedendo a lei direttamente (della sezione cosiddetta autonoma non mi occupo, perchè è una maschera, senza alcuna vera importanza o serietà) tutti i privilegi che la legge del 1893 voleva accordare alla nuova società istituenda.

Non intendo contrastare questa concessione, per larga che sia; ma osservo che l'articolo in cui si parla di ciò si esprime in modo poco chiaro, il che, in argomento così importante e geloso, è da evitarsi. Non posso credere che là dove si parla di far godere la sezione autonoma « di tutti i vantaggi indicati nell'articolo 19 della legge 10 agosto 1893 » si intenda comprendervi anche quello della eventuale emissione di obbligazioni fino al triplo del capitale.

**Luzzatti**, *ministro del tesoro*. È escluso. Allora si tornerebbe a fare l'emissione.

È per le agevolanze fiscali.

**Sonnino Sidney**. Bisognava dirlo; anche per spazzare via tutte le voci corse che, sotto la veste di una ricostituzione della malaugurata impresa della Società immobiliare, si volesse da alcuno fare sotto altra forma una nuova emissione di obbligazioni contro le immobilizzazioni bancarie. In verità sarebbe il caso, di fronte a quella Società, di ricordare qui una interrogazione dell'onorevole Prinetti del giugno 1896, intorno al perchè il Governo non avesse fin da allora ritirate all'Immobiliare le facoltà concesse dal Decreto del 1862, come ne aveva il diritto per l'articolo 3 del Decreto stesso, e visto l'abuso enorme fatto di quelle facoltà.

Come schiarimento poi, e per la stessa dignità dei due Banchi di Napoli e di Sicilia, occorrerebbe sapere come mai la Banca abbia potuto rinunziare anche a quella parte di emissione che essa doveva, secondo la prima convenzione intervenuta tra lei e il Governo, e l'altra tra lei e i Banchi, eventualmente fare nell'interesse degli Istituti meridionali.

Per lo meno si deve supporre, benchè nulla ci venga detto in proposito, che ai nuovi accordi con la Banca d'Italia abbiano aderito, per quanto li riguarda, anche le legali rappresentanze dei due Banchi. (*Segni affermativi del ministro del tesoro*).

Il ministro mi fa cenni affermativi, ma era bene dirlo.

Mi chiedo poi perchè si dovrebbero concedere i privilegi di cui all'articolo 19 della legge del 1893 alla Banca d'Italia per le sue smobilizzazioni, e non ai due Banchi per le loro.

Si tratta qui di abbuoni di tre quarti delle tasse di registro, e non v'è ragione che ai Banchi non si estenda quanto viene accordato alla benevisa Sezione autonoma della Banca.

Mi chiedo inoltre perchè non si sono presentati alla Camera i nuovi ed ultimi accordi con la Banca d'Italia, coi quali si stipulò la rinunzia per parte di questa alla facoltà di emissione di titoli accordata nella convenzione anteriore, contro la concessione di parecchie altre facoltà, delle quali alcune di non lieve importanza e che contrasterebbero con tutto lo spirito della legge del 1893.

Che una qualche convenzione sia intervenuta tra il Tesoro e la Banca, è cosa notoria; e del resto è evidente che il Tesoro non avrebbe potuto decentemente, dopo firmata la precedente convenzione del novembre 1896, farsi ora iniziatore presso il Parlamento di disposizioni assolutamente diverse, per non dire contrarie, se non avesse in precedenza con una nuova stipulazione modificati convenzionalmente gli accordi anteriori.

Perchè dunque non si presenta la convenzione nuova? La stampa ha già divulgate alcune tra le concessioni che il ministro fece o promise all'Istituto. Accennerò ora ora di volo alle principali.

Se le promesse del ministro abbiano la precisa forma di una convenzione, lo ignoro; ma questa è questione secondaria, perchè gli impegni esistono, e formali.

Tra le modificazioni proposte nel progetto attuale alla legge dell'anno scorso, vi è quella che limita all'11 per cento la facoltà d'impiego delle riserve metalliche in portafoglio estero o conti correnti all'estero.

Questa facoltà che per le leggi del 1893 e del 1895 non oltrepassava il 7 per cento della circolazione, era stata dall'ultima legge Luzzatti del gennaio 1897 portata fino al 15 per cento, oltre alcune straordinarie concessioni condizionate ad una sollecita smobilizzazione.

Io combattei nel dicembre 1896 questo allargamento, e non posso quindi che ralle-

grarmi ora della restrizione proposta, benchè la consideri insufficiente e in gran parte illusoria.

La legge del 1893 aveva trovato il limite minimo legale della riserva metallica, di fronte alla circolazione, al 33 per cento, e lo aveva elevato fino al 40, lasciando soltanto che quel 7 per cento di più potesse produrre qualche frutto agl'Istituti con l'impiego in portafoglio estero.

La legge del 1895 aveva ammesso o meglio chiarito, tenuto sempre fermo il limite del 7 per cento, che parte di questo impiego all'estero potesse effettuarsi, invece che in cambiali, in conti correnti pagabili in oro. Restava però sempre intatto il limite originario del 33 per cento come minimo della riserva metallica richiesta come effettivamente da tesaurizzarsi nelle casse degli Istituti.

La successiva legge Luzzatti invece permise che s'intaccasse anche questo fondo metallico interno, fino ad un ulteriore limite normale dell'8 per cento della circolazione, per impiegarlo all'estero insieme con l'altro 7 per cento già ammesso dalla legge del 1893.

Ora si vorrebbe per la Banca d'Italia tornare a ridurre alla metà questo 8 per cento aggiuntivo; e sarà tanto di guadagnato; ma nonpertanto ritengo che sia da considerarsi sempre come un deplorabile regresso di fronte al passato ogni assottigliamento dell'antico limite del 33 per cento della circolazione come minimo del fondo metallico effettivamente giacente nelle casse degli istituti emittenti.

Occorre avvertire che la facoltà d'impiego che qui si riduce da 15 a 11 per cento riguarda soltanto le larghezze concesse dall'articolo 19 dell'allegato *A* della legge del 1897, e non investe l'altra concessione straordinaria dell'articolo 13 dell'allegato stesso, che ammette, a cominciare dall'anno in corso, cioè dal 1898, un ulteriore impiego di 40 milioni di metallica in divisa estera.

Onde, dato il combinato disposto dell'articolo 7 dell'ultima legge, con gli articoli 13 e 19 di quell'allegato *A*, la limitazione che qui si propone dal 15 all'11 per cento è più apparente che reale, perchè restando inalterato l'articolo 7, la Banca riacquista effettivamente nel 1898 come margine per gli impieghi consentiti dall'articolo 13 dell'allegato *A*, la maggior parte di quanto le viene ora apparentemente tolto dalle facoltà d'im-

piego della riserva metallica in virtù dell'articolo 19 dell'allegato stesso.

Volendo che la riduzione sia reale e non fittizia, occorre portarla, non sulle facoltà concesse dall'articolo 19 dell'allegato *A*, bensì sul limite complessivo del 30 per cento della riserva metallica di cui nell'articolo 7 della legge del 1897.

E poichè si riconoscono i pericoli della troppa larga facoltà d'impiego della riserva in divisa estera, domando al ministro perchè non si riduce egualmente dal 15 all'11 il limite concesso al Banco di Sicilia dall'articolo 13 ed eventualmente anche dall'articolo 9 dell'allegato *C* della stessa legge 17 gennaio 1897.

Quel che è male per la Banca d'Italia, dovrebbe esserlo anche per il Banco di Sicilia.

Questo osservo in ordine al diritto, perchè per quanto riguarda la realtà debbo soggiungere per giustizia, come il Banco di Sicilia non abbia fin qui mai profittato senonchè in minima misura, delle facoltà d'impiego della sua riserva metallica in divisa estera, del che gli va data non piccola lode.

Non mi fermo sull'asserzione della relazione ministeriale che si debba calcolare in media al 2 e un quarto per cento il frutto che può dare agl'Istituti questo impiego in divisa o in conto corrente all'estero. Se si tratta di carta solida e di ditte sicure la cifra indicata sarebbe, come media normale, assai superiore al vero.

Pur troppo, a malgrado dello scarso profitto di siffatti impieghi, vediamo che la Banca d'Italia spinge via via tali esportazioni delle sue riserve metalliche fino agli ultimi limiti permessi dalla legge; del che mi dolgo non poco nell'interesse generale del paese. Da 26 milioni cui ammontavano complessivamente questi impieghi al 1° marzo 1896, siamo giunti al 20 dicembre 1897, data dell'ultima situazione pubblicata, a 95 e mezzo milioni; e la cifra cresce ad ogni decade.

A ogni modo, per restringere il mio discorso agli argomenti più urgenti ed essenziali, voglio oggi insistere soltanto sopra una speciale questione, attirando su di essa tutta l'attenzione del ministro, nei riguardi non soltanto dell'interesse pubblico ma anche del beninteso tornaconto degli stessi Istituti di emissione.

Intendo parlare dei conti correnti al-

l'estero, in quanto entrano a far parte delle riserve metalliche agli effetti della circolazione.

Mi sento tanto più in dovere di accennare a questo argomento e di segnalare alcuni punti neri che in relazione ad esso si presentano sull'orizzonte, in quanto che, come ministro del Tesoro, contribuì a facilitare agli Istituti questo modo di impiego di parte della quota che secondo la legge del 1893 essi potevano tenere impiegata in divisa estera. Fu la legge del 1895 che pareggiò, con la divisa estera, le disponibilità attive in conto corrente all'estero presso le Banche di emissione e presso le Banche corrispondenti dirette del Tesoro.

Col Decreto Reale 10 ottobre 1895 si cercò di disciplinare questa facoltà stabilendo tassativamente la forma dei certificati di siffatti crediti in conto corrente.

Questi crediti debbono essere perfettamente disponibili, in oro o in valuta a pieno titolo dell'Unione latina. Ad ogni decade gli Istituti debbono presentare i certificati delle somme disponibili firmati dalle Banche o Ditte estere e dichiaranti che « il credito è pagabile interamente a vista o a non più di 15 giorni dal preavviso per il rimborso. »

Con ciò si credeva avere garantito sufficientemente la disponibilità reale dei fondi all'estero e avere eliminato ogni pericolo che questa larghezza concessa agli Istituti di emissione potesse degenerare in abuso, e minare la solidità delle loro riserve metalliche.

Con le disposizioni però del 1895, nell'ammettere che questi conti correnti potessero tenersi oltrechè presso le grandi Banche estere di emissione (le quali non danno alcun frutto sui depositi a vista o a breve scadenza), anche presso le principali Ditte private che fossero corrispondenti diretti del Tesoro, non si ebbe l'avvertenza di limitare la proporzione che tali conti correnti potessero rappresentare in confronto colla divisa ordinaria estera entro l'intera quota del 7 per cento della circolazione, che era allora ammessa a figurare come riserva metallica. Questa lacuna della legge del 1895 diventò un difetto grave quando con l'ultima legge Luzzatti si venne ad ammettere l'impiego, sia in divisa sia in conto corrente, anche di una parte di quella vecchia ed effettiva riserva metallica in oro e in argento, che non era fin allora

mai scesa sotto l'antico limite legale del 33 per cento.

Onde, anche dopo approvata la riduzione proposta nell'attuale progetto, di fronte alle imprudenti larghezze della legge del gennaio 1897, resterebbe sempre legalmente possibile l'impiego in conto corrente estero presso Ditte private, e magari presso una sola Ditta privata, ancorchè non tra le principalissime, dell'11 per cento dell'intera circolazione, oltre i 40 milioni di cui nell'art. 13.

Tutto questo non è scevro di pericoli.

A riparare a questa lacuna delle leggi esistenti potrebbe giovare in parte un emendamento o aggiunta che propongo all'articolo 6.

Con esso si determinerebbe che la quota totale dei conti correnti esteri figuranti come riserva metallica, non possa mai superare il limite del 3,50 per cento della circolazione.

A giustificare questo emendamento basti la considerazione che, nei momenti gravi, quando, come troppo facilmente accade nei tempi moderni, a un tratto si riveli e si renda subito acutissima qualche minacciosa crisi internazionale, un ingente conto corrente, sia pure a soli 15 giorni di data, presso una ditta privata ancorchè di più che ordinaria solvibilità, può presentare non poche difficoltà di realizzazione.

La Banca d'Italia, secondo l'ultima situazione del 20 dicembre 1897, aveva a quella data un credito di 36 milioni in conti correnti all'estero, oltre 59 milioni di divisa estera. Al 31 ottobre la somma dei conti correnti era salita fino a 50 milioni. Con una circolazione eguale all'attuale massimo legale, che è di 766 milioni, la Banca potrebbe, anche supponendo approvata la proposta del limite dell'11 per cento, spingere la somma dei conti correnti legalmente pareggiati alla riserva metallica oltre gli 84 milioni; ed anzi in quest'anno, dato l'articolo 13 dell'ultima legge, può arrivare fino a 124 milioni.

Vedete a quali somme ingenti si può andare.

Introdotta nei conti correnti il limite complessivo da me proposto del 3,50 per cento, la Banca potrebbe tenere normalmente all'estero come riserva metallica sotto questa forma speciale una disponibilità di 25 a 26 milioni; e mi pare più che sufficiente.

Non oso lusingarmi che il ministro accolga la mia proposta, perchè veggo che egli molto

si compiace della larghezza con cui la Banca impiega comunque all'estero le sue risorse, nonostante l'aumento che ne deriva alla circolazione cartacea con corso legale.

Vedo proporre che si conceda l'impiego in buoni del tesoro forestieri, con scadenze più lunghe che non quella legale ordinaria dei 4 mesi determinata dalla legge del 1893; e fin qui la cosa opportunamente regolata potrebbe ammettersi.

Ma, nell'articolo proposto, non si precisa il limite massimo di tali scadenze, e ricordiamoci che l'onorevole ministro del tesoro è inventore dei buoni del tesoro persino settimanali.

**Luzzatti, ministro del tesoro.** No; è stata l'Inghilterra.

**Sonnino Sidney.** Le obbligazioni inglesi non si chiamano buoni del tesoro; sicchè la sua invenzione resta intatta. (*Clarità e commenti*).

E mentre si citano incidentalmente i buoni del tesoro britannici (sicurissimi tra tutti e di non dubbia realizzabilità immediata), si estende poi la facoltà in generale a tutti i buoni esteri pagabili in oro, senza distinzione alcuna tra Stato e Stato, in modo da comprendervi così quelli degli Stati balcanici, come quelli asiatici, come quelli degli Stati dell'America del sud. E tutta questa carta dovrebbe poter legalmente comparire come tanta riserva metallica a garanzia dei biglietti.

Ma il colmo si ha nella proposta susseguente, per la quale si dovrebbero considerare come parte della riserva metallica anche i titoli di debito pubblico forestieri, fino a 10 milioni per la Banca d'Italia, 3 pel Banco di Napoli, e 700,000 lire per la Sicilia.

E anche qui restano compresi tutti i titoli balcanici, americani e che so io. Strana riserva metallica che sarà tra poco quella della Banca d'Italia!

Vi si considererà come oro, per un centinaio di milioni, i crediti sopra qualunque banchiere estero che corrisponda col Tesoro, e ve n'è tra questi di ogni colore e solidità; e per 10 milioni i titoli pubblici di qualunque Stato forestiero.

È un vero furore di acquisto di titoli e di impiego delle riserve all'estero.

È singolare il fenomeno che si osserva a questo proposito nello svolgimento della nostra legislazione bancaria. Via via che col passare degli anni, ai termini delle leggi, si

restringono i limiti legali della totalità della circolazione ordinaria delle Banche, si allargano all'incontro i limiti per l'impiego della carta in acquisti diretti di titoli pubblici, riducendo così per doppio verso i margini per le facilitazioni al commercio e all'industria.

Tra Banca d'Italia e Banco di Napoli (e senza tener conto della Cassa di Risparmio di questo ultimo istituto, nè dei titoli che restano classificati tra le immobilizzazioni come impieghi non ammessi dalla legge) la somma dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato, posseduti come impiego diretto, tocca i 190 milioni. Onde 190 milioni di circolazione pesano sul mercato semplicemente per dare questo comodo guadagno ai due Istituti. Se aggiungete gl'impieghi all'estero avete circa 285 milioni di carta-moneta, che non servono oggi senonchè a viziare la circolazione, facendola battere continuamente contro i limiti massimi legali, senza giovare in nulla al commercio e alle industrie nazionali.

La somma degl'impieghi dei due Istituti in titoli di Stato, in divisa estera e in conti correnti all'estero, è superiore di 35 milioni a quella del totale degli sconti e delle anticipazioni nell'interno del Regno, che rappresentano o dovrebbero rappresentare le funzioni essenziali degli Istituti, quelle appunto per cui vien loro concesso il privilegio dell'emissione.

Ma per tornare alla questione speciale degli impieghi all'estero e a parte i miei emendamenti agli articoli del progetto, vorrei, come dissi, richiamare l'attenzione dell'amministrazione del Tesoro sopra i pericoli ed abusi cui dà o può dar luogo facilmente la troppa latitudine dei conti correnti all'estero.

Secondo quanto viene affermato in alcuni circoli finanziari di Berlino e di Trieste, si lascierebbero dal nostro massimo istituto, affidate somme ingenti a due o tre Ditte private, contraddicendo, se non alla lettera della legge, che non può occuparsi di ciò, allo spirito di essa.

Non si potrebbe certo (con la sola eccezione della casa Rothschild, e qui non è affatto questione di essa) ritenere prudente per un Istituto di emissione, nella situazione dei nostri, il lasciare lungamente cinque, sei e perfino dieci milioni presso una sola Ditta

privata estera per quanto solida possa essere. Si deve considerare che qui si tratta di crediti garantiti da una sola firma. Che se si deve essere così larghi e facili all'estero, perchè mai tante cautele, tante limitazioni per accordare uno sconto, un fido o una anticipazione a qualunque più solida impresa all'interno? E si che in paese è assai più facile seguire e sorvegliare l'andamento di una casa commerciale che non all'estero.

E vi potrebbero essere dei rilievi da fare anche riguardo alle condizioni a cui si afferma che somme urgenti siano state più di una volta depositate presso alcune, appunto, di quelle Ditte che godono comunemente dei più grossi fidi.

La legge del 1895, come dissi, richiede che le dichiarazioni decadarie attestino che il credito è sempre riscuotibile entro un termine non superiore ai 15 giorni. Non metto certo in dubbio che tali certificati decadari, che, se ben mi appongo, si fanno su moduli stampati in cui si scrive solo la somma del credito e la firma del dichiarante, non appaiano redatti in piena regola e sempre in forma identica, ma non è facile impedire che intervengano segreti accordi tra l'Istituto depositante e qualcuno dei banchieri correntisti, in virtù dei quali si prenda dall'Istituto formale impegno di non disporre delle somme depositate per termini più lunghi che non siano i 15 giorni concessi dal Decreto dell'ottobre 1895.

L'argomento è importante e d'interesse pubblico, perchè le somme depositate in conto corrente rappresentano, in quanto entrano a far parte della riserva metallica, la garanzia e la giustificazione di tanta carta di più che circola con corso legale in paese. E dato un periodo di crisi, ogni leggerezza o scorrettezza potrebbe portare a gravissime conseguenze.

Ora dirò poche parole intorno alle concessioni che si asseriscono convenute con la Banca d'Italia o promesse dal ministro in contraccambio delle modificazioni ai patti conclusi nel novembre 1896.

Queste notizie furono pubblicate, fino dall'ottobre scorso, dalla stampa, specie dalla *Tribuna*, e non sono state mai messe in dubbio da alcuno; anzi si asseriscono palesemente anche dai maggiori azionisti della Banca.

Queste concessioni sarebbero, a deroga di

quanto fu finora stabilito per legge o per regolamento, le seguenti. Se c'è qualche errore, il ministro lo correggerà. Ripeto il testo che dava la *Tribuna*:

1° Le cambiali scadute che passano alle sofferenze, se sono garantite con ipoteca o sono liquidabili entro tre anni, non sarebbero più comprese fra le partite che, secondo la legge, vanno dedotte dagli utili a fine d'anno.

2° Le somme ricuperate sulle sofferenze della Banca Nazionale, anzichè al fondo di accantonamento, come ora avviene, sarebbero portate ad utili.

3° La spesa per l'acquisto della riserva metallica non verrebbe coperta con gli utili alla fine dell'esercizio stesso in cui avvenne, ma sarebbe ammortizzata in otto anni.

Con l'ammettere che le cambiali cadute in sofferenza, quando appariscano appoggiate a garanzie ipotecarie e siano supposte riscuotibili entro un triennio, non vadano classificate tra le perdite, agli effetti della computazione e distribuzione di utili alla fine dell'anno, si sarebbe soppressa la più salda e benefica riforma o garanzia introdotta dalla legge del 1893. La regola fu dal legislatore nel 1893 tolta da quanto si usava fare nelle Banche Toscane; e fu forse dessa la principale causa che aveva resa meno cattiva la condizione dei due istituti toscani in mezzo allo sfacelo generale.

Oramai le cambiali peggiori aventi antica origine, cioè anteriore alla grande ispezione del 1894, che determinò le partite da considerarsi come immobilizzate agli effetti della legge del 1893, ossia tutte le cambiali che erano state già più volte rinnovate senza alcuna seria menomazione, furono classificate tra le partite immobilizzate, le cui perdite oggi non entrano nel computo degli utili annui, essendo compensate dagli accantonamenti speciali voluti dalla convenzione approvata con la legge del 1895. Onde era tanto più facile da ora in poi, tolta tutta questa zavorra, di seguitare nella buona via per tutte le sofferenze di data posteriore.

Con la concessione ora promessa alla Banca, si riaprirebbe larga la porta a tutte le antiche finzioni, a tutti gli abusi dei tempi in cui, per amore di spingere in alto il valore capitale delle azioni mediante la distribuzione di fittizi dividendi, si riducevano i principali Istituti fino all'orlo del sepolcro.

Per la pressione degli stessi interessati e

degli stessi interessi, torneranno a crescere di fatto le partite incagliate, che sono quasi sempre comparse nella forma di cambiali in sofferenza, apparentemente coperte da ipoteche e nominalmente liquidabili, sia in tre anni, sia in quel qualunque altro termine che si voglia fissare; e nulla di ciò risulterà necessariamente al pubblico o agli azionisti spiccioli in quanto non si traduce in una restrizione degli utili annui repartiti.

Vedendo distribuire grassi utili come in antico, il pubblico non ha nè incentivo, nè modo di verificare se si stia ricostituendo sotto nuova forma la massa delle immobilizzazioni, mentre la somma di quelle già classificate come tali in un conto speciale può essere fatta apparire artificialmente diminuita per dar modo agl'Istituti di godere dei benefici promessi dalla legge del gennaio 1897 a questa espressa condizione.

Una volta fatta la concessione che le nuove sofferenze non si computino a perdita, le Banche hanno un troppo facile modo di far sparire rapidamente dal conto delle immobilizzazioni una quantità di partite e di godere così di tutti i privilegi largiti dalla legge Luzzatti: Si trasformano quelle partite in nuovo portafoglio con altrettante persone o Società più o meno imbottite di paglia. Finora ciò non poteva convenire, perchè tali cambiali venendo ben tosto a cadere fatalmente tra le sofferenze avrebbero decurtato gli utili annui. Da ora in poi invece, non dovendo necessariamente avere alcuna azione sul reparto dei dividendi, danno modo agli Istituti di godere dei benefici concessi condizionatamente dalla legge Luzzatti. Il pubblico vede diminuire i totali del conto delle immobilizzazioni vecchie, e non ha modo o interesse di seguire all'incontro lo sviluppo delle corrispondenti immobilizzazioni nuove in cui le vecchie si sarebbero trasformate.

La seconda concessione sarebbe: che le somme recuperate sulle sofferenze della Banca Nazionale, anzichè al fondo di accantonamento sarebbero da ora in poi portate ad utili dell'esercizio in corso.

Qui la notizia data dai giornali non è chiara. Se si trattasse di sofferenze della Banca d'Italia portate già in questi tre anni tra le perdite nei suoi bilanci, e non mai state comprese tra le immobilizzazioni ai termini della ispezione del febbraio 1894, si capisce che ogni ricupero sopra somme già contabilizzate

in un bilancio passato, nei loro totali, come *perdite*, possa essere rimesso come *profitto* nel bilancio dell'esercizio in cui si verifica.

Ma se invece si tratta di sofferenze anteriori al 1894 e che già erano classificate tra le immobilizzazioni contemplate in conto distinto in tutte le situazioni degl'Istituti dalla legge del 1895 in poi, la nuova regola che ora si vorrebbe introdurre sarebbe un gravissimo errore, sarebbe cagione di illusioni, di inganni e di pericoli, e contraria a tutto lo spirito di risanamento e di buona amministrazione che ha informato le leggi del 1893 e del 1895.

Queste sofferenze entrano tra le partite classificate in massa come immobilizzazioni, e non sono mai state portate a perdita nei loro totali nei conti dell'Istituto. Soltanto in previsione che nella realizzazione complessiva si dovesse verificare una parziale e non lieve perdita, fu dalla legge del 1895 e dalla convenzione con la Banca determinato un annuo accantonamento che dovesse, insieme con gl'interessi composti, fronteggiare alla fine del decennio o quindicennio quel tanto di deficienza che sarebbe risultata in rapporto alle cifre iscritte nei registri dell'Istituto per tutte le varie partite di immobilizzazioni.

Se ora si ammettesse che le somme che si realizzano su quei crediti, classificati, in tutto o in parte, come partite vive, tra le immobilizzazioni, si debbano togliere dal cumulo degli accantonamenti per essere via via ripartite come utili dei diversi esercizi, ci vorrà ben altro che l'accantonamento di 6 milioni annui, come determinato dalla legge del 1895, per risanare in brev'ora le profonde piaghe del nostro maggiore Istituto! Occorre dunque precisare chiaro di che cosa si tratta.

Suona strana la terza concessione che si asserisce fatta dal Governo alla Banca d'Italia, e per cui come cosa normale e regolare, la spesa per l'acquisto della riserva metallica non verrebbe coperta con gli utili alla fine dell'esercizio stesso in cui essa avvenne, ma sarebbe ammortizzata in otto anni.

Si può capire qualcosa di simile all'indomani di una nuova disposizione legislativa che imponga *sic et simpliciter* all'Istituto di accrescere la proporzione della propria riserva metallica dal 33 al 40, o dal 40 al 50 per cento, mentre le condizioni della circolazione e l'aggio sull'oro rendano l'acquisto del metallo gravosissimo per l'Istituto,

Ma in tempi normali, senza legge nuova che abbia elevato il minimo percentuale della riserva, con l'aggio ridotto al di sotto del 5 per cento, e con le larghissime, troppo larghe, concessioni già fatte agli Istituti e che oggi si estendono, per l'impiego in modo fruttifero di una parte della riserva, la facoltà che ora si vorrebbe in via normale concedere, mi parrebbe pericolosa, e tale da aprire l'adito ad una infinità di abusi e di fantasmagorie contabili.

In ogni parziale acquisto di metallica che la Banca faccia per portare il fondo ai minimi voluti dalla legge, vi può essere da un lato la spesa variabile dell'aggio, ma dall'altro la Banca fruisce degli utili di tutta la maggiore circolazione resa possibile da quell'acquisto.

Supposta la spesa di 2 lire di premio per acquistare 40 lire in oro, la Banca d'altro canto gode, finchè non batta contro il limite massimo della circolazione, degli utili annui derivanti da 100 lire di maggiore carta, e, anche dopo toccato quel limite, degli utili di lire 40 di carta.

La legge attuale (in virtù delle concessioni della legge Luzzatti del 17 gennaio 1897) richiede una percentuale di metallica di fronte ai biglietti in circolazione, minore di quanto richiedevano, e l'antica legge del 1874, e quelle del 1893, del 1894 e del 1895. Imperocchè ora la Banca può impiegare oltre il 12 per cento della circolazione, o più precisamente 12 milioni su ogni 40 della riserva in modo fruttifero, e anche con la legge che stiamo discutendo, questa facoltà, come abbiamo veduto, non viene decurtata senonchè in apparenza.

Che ragione vi è dunque di concedere ora maggiori larghezze che pel passato, per l'acquisto di una percentuale minore d'oro, ora che l'aggio è ridotto a poca cosa e che si spera debba diminuire sempre più in avvenire?

E già sarebbe diminuito di più se la legge del gennaio 1897 non avesse accresciuta la carta di Stato sul mercato e gl'impieghi diretti in titoli per parte delle Banche.

E vorrei pur sapere dall'onorevole ministro se nel largire questa concessione egli si è egualmente accertato che ogni utile che venga alla Banca dall'alienazione di metallica venga pure repartito sopra otto esercizi,

anzichè attribuito a quello solo durante il quale l'alienazione ebbe luogo.

Altrimenti sarebbe davvero troppo facile e ingenuo questo sistema per la Direzione di una Banca di creare in qualsiasi anno quella qualunque somma di utili da dividersi, che facesse comodo a lei o ai maggiori azionisti per gonfiare artificialmente in Borsa il prezzo capitale delle azioni.

E, invero, se a ogni milione di oro che compra, supposto l'aggio al 4, la Banca non imposta nel bilancio in corso senonchè 5,000 lire di spesa (un ottavo dell'intero aggio), e per ogni milione che rivende, porta invece come utili nel bilancio stesso l'intera somma dell'aggio riscosso, 40,000 lire, non occorre che un direttore sia dotato di un acume sovrappiù per arrivare a distribuire a fin d'anno come dividendi quella qualsiasi somma che meglio gli aggradi, perchè 35,000 lire di utili da ripartirsi quest'anno potrebbe sempre toglierle dagli esercizi dell'avvenire, per ogni milione di oro comperato e rivenduto. E così di seguito, finchè la dura!

Che se scendiamo a considerare il movimento effettivo delle riserve metalliche della Banca d'Italia, vediamo che non sono certo gli acquisti di metallica durante gli ultimi due anni che hanno gravato fortemente sui suoi bilanci.

Dal 1° gennaio 1896 al 20 dicembre 1897, cioè in un intero biennio, contro un aumento di circolazione ordinaria, cioè pel solo commercio, di oltre 21 milioni, la Banca ha aumentata la sua riserva totale in oro di 700,000 lire e quella in argento di 1,900,000 tra scudi e moneta divisionale; totale lire 2,600,000. Io domando se vi è qui motivo di commuoversi, e di repartire in 8 esercizi la spesa occorsa per l'aggio.

Data questa condizione di cose nasce naturale il dubbio se non sia piuttosto la spesa per gli acquisti della divisa estera, parificata legalmente agli effetti della circolazione alla riserva metallica, che si voglia qui ritenere ripartibile in più esercizi, abbenchè quell'impiego sia facoltativo per la Banca e fruttifero.

E se, per ipotesi, la spesa o premio per la divisa estera non si passasse per intero a perdita nell'esercizio in corso, converrebbe pur sapere se d'altra parte gli utili che derivano dai cambi sulla carta stessa siano



egualmente ripartiti sopra più anni, oppure devoluti interamente alla gestione in corso.

Il ministro ci potrà, non ne dubito, dare ampie rassicurazioni su tutti questi punti che interessano la sincerità delle situazioni e dei bilanci degli Istituti, e specialmente dell'istituto nostro maggiore, la cui solidità e la cui prosperità sono oramai intimamente collegate con i più alti interessi economici, finanziari e morali dello Stato.

L'avvenire della Banca d'Italia dipende soprattutto dalla rigorosa correttezza della sua amministrazione e dalla sincerità dei suoi conteggi; e non certo dal prematuro ingrossare dei dividendi e dal rapido crescere delle quotazioni delle azioni in Borsa. I dividendi grassi e gli alti prezzi delle azioni riescono non solo innocui ma utili, quando verrà il giorno in cui siano indizio ed effetto naturale della ricuperata salute; oggi sono pericolosi e dannosi, riuscendo a scapito della solidità dell'azienda; essi danno l'illusione che ogni crisi sia superata, e ritardano effettivamente quel completo e sicuro risanamento che è nei voti di tutti.

A ogni modo e quali che siano gl'impegni presi dall'Amministrazione per concessioni o facilitazioni o allentamento di freni di fronte agli Istituti, io chiedo che il ministro li esponga nettamente alla Camera e ne chieda le necessarie facoltà; e non si valga della latitudine delle espressioni dell'articolo 12 qui proposto, che commette al Governo di *coordinare* in un testo unico le varie disposizioni delle leggi sulla circolazione e sulle Banche di emissione, per accordare di sua autorità larghezze contrarie allo spirito delle leggi del 1893 e del 1897, e dal Parlamento ignorate.

E passo a dire pochissime parole sul Banco di Napoli.

Il ministro si compiace molto nella sua esposizione finanziaria del come il credito fondiario del Banco di Napoli abbia potuto, nell'esercizio testè chiuso, far fronte a tutti i suoi impegni, senza alcuno aiuto diretto del Banco e versando anzi a questo una somma all'incirca uguale a quella che avrebbe dovuto, se non fosse intervenuto il decreto-legge del novembre 1896, pagare in più ai possessori delle cartelle.

Ciò prova soltanto quanta ragione avessi io nell'affermare qui nel dicembre 1896 che quel decreto-legge e la conseguente precipi-

tata discussione, non erano nè urgenti nè necessari, e che si sarebbe potuto, con qualche condono di tasse per parte dell'erario, sistemare tutto con maggior calma e ponderazione, e certo con maggiore decoro ed utile del Banco, al cui credito si recò con quei provvedimenti un irreparabile colpo.

Non posso unirmi all'inno di lode che il ministro, nella sua relazione all'attuale disegno di legge, dedica a sè stesso (*Ilarità*) per i risultati dell'impiego in titoli delle riserve metalliche del Banco di Napoli.

La sostanza è che si sono emessi altri 45 milioni di biglietti di Stato a corso forzoso per impiegarli in titoli, i cui interessi debbono andare ad aumentare gli utili del Banco. È un precedente gravissimo della più pericolosa tra le forme di sovvenzione che lo Stato possa voler prestare ad un'azienda particolare.

Certamente l'impiego comechessia di circa 45 milioni di nuovi biglietti di Stato nella compra di titoli sul mercato avrà giovato al ministro per spingere in alto qualche corso della Borsa, ma avrà contribuito pure direttamente e indirettamente a tenere alti i cambi.

Non si capisce perchè nelle situazioni decarie del Banco fino a tutto ottobre 1897 si facesse apparire intatta la riserva metallica, osservandosi solo in una nota a piè di pagina che 45 milioni erano rappresentati da quitanze delle tesoreria per altrettanto oro depositato.

La verità è che fin dal 25 febbraio dell'anno scorso fu con decreto reale accreditata al Banco la somma di 45 milioni in biglietti di Stato in sostituzione di altrettanto valore in oro; col decreto successivo del 25 aprile fu regolato l'impiego dei biglietti stessi in titoli pubblici; impiego che il ministro c'informa nella relazione all'attuale disegno (presentato il 25 maggio 1897) essersi già allora verificato per oltre 43 milioni.

Per l'uso invalso di non ammettere più alcun deputato dell'opposizione costituzionale in seno alle Commissioni, il lavoro delle quali è sempre circondato da un grande mistero, dobbiamo riferirci alle poche notizie che vengono comunicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

Soltanto nella situazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre scorso (dieci giorni prima dell'esposizione finanziaria) si dichiarò per la prima volta che per 44,280,440

lire le riserve del Banco erano composte di titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Ma non ci si dice nulla, in nessun documento, intorno alla entità e natura di questi titoli acquistati; e si che siffatte notizie non mancherebbero d'importanza per poter valutare, se non altro, la maggiore o minore realizzabilità delle riserve nuove del Banco, riconosciute utili agli effetti legali della circolazione, e la attendibilità delle affermazioni che si leggono nella relazione ministeriale del maggio scorso intorno al milione e più di beneficio che già allora si sarebbe verificato in brevissimo tempo nel valore capitale dei titoli acquistati, confrontando il prezzo del giorno col prezzo d'acquisto.

In pochi mesi il Banco di Napoli, comprò, indipendentemente dalla sua Cassa di risparmio, per 55 milioni di titoli, cioè 45 in sostituzione di altrettanto oro consegnato al Tesoro, e 10 come impiego ordinario, che fino al luglio 1897 era di 19 milioni e rotti e ora è di 30.

Io domando al ministro come si compongono i cento e più milioni di titoli, ora posseduti, sotto varie denominazioni, dal Banco; e specialmente se e quanti milioni vi siano compresi di cartelle fondiari del Banco stesso, e quanti di cartelle della Cassa di credito comunale; notizia che potrebbe servirci in un'altra prossima discussione.

E la valutazione dei titoli, compresi nella riserva, è dessa fatta al prezzo d'acquisto, oppure, per ingrassare artificialmente gli utili apparenti del Banco, al prezzo del giorno, ancorchè tale prezzo di borsa sia stato prodotto dalla stessa domanda insistente che di quei titoli fece il Banco?

Il ministro, invero, si rallegra seco stesso ripetutamente nella sua relazione, e anche nei giornali (*Ilarità*), del forte rialzo verificatosi, durante il trimestre anteriore al maggio, nel corso delle cartelle fondiari del Banco. Il che (egli dice), varrà a dissipare i dubbi di coloro che non avevano fede nella sistemazione dell'azienda fondiaria di quell'istituto.

Veramente il rialzo nei corsi delle cartelle, ancorchè fosse spontaneo, ora che esse sono, pur troppo, per effetto della legge Luzzatti del 17 gennaio 1897, garantite dallo Stato, potrebbe dimostrare la fede del pubblico in siffatta garanzia, piuttosto che nella sistemazione dell'azienda fondiaria del Banco.

Ma a chi inoltre volesse rendersi più accurato conto delle ragioni del rialzo verificatosi nel prezzo delle cartelle, risulterebbe che se l'opera del ministro non vi è stata certo estranea, quel rialzo non può attribuirsi tanto all'azione sua legislativa, quanto al fatto dell'essersi eseguiti, apparentemente per conto del Tesoro o del Banco, fortissimi acquisti di dette cartelle.

E perchè tali acquisti? Non essendo disponibile, perchè vi contrasterebbe la legge che il Tesoro facesse acquisti di cartelle fondiari per sè, o per la Cassa depositi e prestiti, che del resto ne è anche troppo abbondantemente provvista, sarebbe mai possibile che esse facessero ora parte dei titoli con cui si sono sostituiti i 45 milioni della riserva aurea del Banco?

Mi parrebbe in verità cosa assai poco corretta, tanto poco corretta da essere appena credibile.

È bensì vero che di fronte ai terzi quei titoli hanno oggi la garanzia dello Stato (quella garanzia di cui l'onorevole Luzzatti è così largo e facile dispensatore pel Banco, per le Provincie, pei Comuni, pei Consorzi e per tutti i debitori indigenti e pericolanti della terra), ma ciò non toglie che la obbligazione dello Stato in questo caso è soltanto sussidiaria, e che il primo debitore responsabile sia il Banco; onde questo verrebbe a presentare, per più milioni, come garanzia metallica pel futuro cambio a vista dei suoi biglietti, invece che valute auree, documenti attestanti un altro debito suo proprio.

Gioverebbe a ogni modo sapere quanta parte di quel grande aumento, che il ministro si compiace nella sua relazione di rilevare nel prezzo corrente dei titoli di fronte al prezzo d'acquisto, sia dovuta alla partita delle cartelle fondiari costituenti questa nuovissima riserva metallica dell'Istituto meridionale; perchè si potrebbe da tal notizia rilevare almeno quanta parte del guadagno apparente del Banco derivi dalla speculazione fatta in certo modo sui titoli propri. Il che sarebbe per lo meno istruttivo, se poco educativo.

Se poi il Banco si provasse un giorno a realizzare questo vantato aumento, alienando una diecina di milioni di cartelle, sarei curioso di vedere che cosa gli resterebbe in mano, dei contabilizzati guadagni.

Mi pare che si rischia di scivolare qui,

per troppa bramosia di risanamenti solleciti, o per troppo desiderio di giustificare agli occhi del pubblico le poco ortodosse disposizioni della legge del gennaio 1897, in un campo di operazioni di cui, astrazione fatta da ogni questione di pura legalità, appare alquanto dubbia la correttezza.

Avremo presto occasione di parlare di quelle altre vostre gravi proposte, aventi una attinenza soltanto indiretta con l'ordinamento della circolazione, come l'istituzione di una Cassa di credito comunale e provinciale, e l'annunziatoci *fondo di sgravio*.

Per ora mi restringe strettamente al tema che ci sta dinanzi.

Quando si sopprimessero alcune disposizioni proposte, e si consentissero alcuni emendamenti che agli occhi miei hanno non piccola importanza per l'osservanza delle buone regole bancarie, non mi opporrei al presente progetto, in quanto per esso io vegga attenuarsi il danno proveniente da varie disposizioni dell'infesta legge del 17 gennaio 1897, la quale sotto parvenza di un'applicazione provvisoria, compromise irreparabilmente tante gravissime questioni interessanti il problema bancario e la circolazione, e costituì un nuovo, pericoloso ed ingiustificabile precedente di responsabilità dello Stato estesa leggermente a coprire debiti di aziende non sue.

Il mio rassegnato assenso ad alcune disposizioni del progetto attuale non implica però, neanche lontanamente, alcuna approvazione dei principii generali che hanno informato ed informano l'azione dell'attuale ministro nell'alta direzione del Tesoro e della circolazione.

Bastano le poche osservazioni che ho fatte fin qui per dimostrare quali sieno secondo me le caratteristiche della vostra Amministrazione del tesoro.

Essa ci rappresenta:

1° l'aumento della carta di Stato fino a 90 milioni;

2° aumento degli impieghi diretti degli Istituti, con conseguente rigonfiamento della circolazione cartacea, senza alcun aumento reale delle riserve metalliche nazionali e con restrizione della quota di circolazione utile al commercio;

3° rilascio di freni nell'amministrazione degli Istituti di emissione;

4° ingente aumento nella responsabilità dello Stato per debiti non suoi, e con una costante tendenza alla moltiplicazione dei titoli sul mercato.

La segreta spinta a tutto questo indirizzo dato al governo dal tesoro è la sete, è il sogno di una *conversione* del debito pubblico; aspirazione ardente che annebbia la lucidità della vista e affievolisce ogni tenacità di propositi di un uomo dell'ingegno dell'onorevole Luzzatti.

Tutti i mezzi gli sembrano buoni, purchè conducano più rapidamente al vagheggiato fine.

Spingere in su i prezzi dei titoli; tutto sacrificare per tenere alto a qualunque costo giorno per giorno il credito in Borsa, anche se questo costo fosse talvolta tale da minare durevolmente la solidità del nostro organismo finanziario, ecco le preoccupazioni continue del ministro del tesoro.

In questa assorbente, febbrile, allucinante brama di apporre il proprio nome ad una grande operazione di conversione, ancorchè immatura e precipitata, troverete la chiave per spiegare molti strani provvedimenti, e le inconcepibili esitanze e gli oscillanti programmi del Ministero da un anno a questa parte.

E correndo dietro a questo miraggio non vi accorgete fino a qual punto impastoiate la vostra libertà di azione all'estero. Esso vi ha legato in Africa, vi ha fatto gettar via per nulla l'*atout* politico che avevate in mano nella questione di Tunisi, e largheggiare nelle concessioni per la navigazione; vi ha fatto fare dichiarazioni officiose inconsiderate quando fu deciso il viaggio del Re ad Amburgo, e quando ebbe luogo il duello del Conte di Torino; vi ha fatto concedere precipitosamente senza alcun vantaggio per noi tutto quanto chiedevano per la coniazione degli spezzati d'argento gli altri Stati della Lega; vi fa vagheggiare con sì passionato desiderio lo conclusione di un trattato commerciale col potente vicino, non perchè ne speriate vantaggi notevoli pel commercio, per l'agricoltura o per l'industria (su ciò non vi fate illusione), ma perchè per esso abbiano a migliorare le condizioni del mercato finanziario.

Tutto il vostro sogno è un sorriso della Borsa di Parigi! (*Ilarità e commenti*). E quella Borsa, che segue più di quanto non si creda

i cenni che le vengono dall'alta direzione politica dello Stato, sa tenere *la dragée haute*, subordinando in definitiva ogni concessione finanziaria od economica ad un corrispettivo certo di ordine politico a favore del proprio paese.

Il nostro bilancio si avvantaggerà sempre della salute generale dello Stato, economica e politica, e quando questa giungesse a tale da poter naturalmente e senza sforzo rendere possibile mediante le libere conversioni la diminuzione del peso annuo dei debiti accumulatisi in passato, tanto meglio; non avrete in quel giorno bisogno di corteggiare i favori dei banchieri esteri dipendenti dal cenno dei loro governi.

Ma mentre sarebbe un vendere la primogenitura per un piatto di lenticchie, mentre sarebbe un attentare all'indipendenza del proprio paese ed a quegli altissimi interessi che sono la ragione stessa della vita nazionale, il voler subordinare l'indirizzo della politica generale al solo scopo di sbarazzare di qualche milione il bilancio, è altrettanto folle il credere che con sole artificiose rigonfiature, con armeggi di Borsa, compra e vendita di titoli, con sottili accorgimenti e con melate parole e lusinghe all'alta Banca forestiera, anziché coi virili propositi, con la sobrietà nelle spese, con la virtù e col sacrificio continuato si possa giovare durevolmente al credito dello Stato rinvigorendone il bilancio.

Già lo tentò Magliani, e paghiamo ancora il fio delle illusioni di quel tempo! Per carità di patria, non rimettiamoci sulla stessa via! (*Bravissimo! Bene! — Applausi — Commenti — Molti deputati si congratulano con l'oratore.*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Quintieri.

**Quintieri.** Avrei desiderato di esprimere il mio parere sulla legge proposta dal ministro del tesoro per risanare la circolazione e riordinare le Banche prima ch'essa fosse applicata nelle sue disposizioni più importanti.

Ma la discussione sommaria, a cui la Camera fu costretta, nello scorcio della precedente Legislatura, senza aver tempo di prendere cognizione completa della legge e di considerare la gravità delle sue deliberazioni, m'impedì di cogliere il momento opportuno.

Parendo doveroso che la parola, in quella circostanza, fosse riserbata ad uomini, i quali

hanno maggiore competenza nella materia e maggiore autorità, profittai di questo tempo per sottoporre l'argomento a più maturo esame.

Avrei capito che il Governo avesse assunta tutta intera la responsabilità delle sue deliberazioni, applicando i provvedimenti bancari per Decreto Reale; e suppongo che quella responsabilità fosse ben grave, dappoichè esso sentì il bisogno di coprirsì, in parte almeno, dell'autorità della Camera, la quale, innanzi all'enumerazione di misure così gravi, che nel termine di pochi giorni sarebbero andate in vigore, non poteva far atto di acquiescenza, rinunciando a quella qualsiasi discussione, che la ristrettezza del tempo le permetteva.

Le attuali proposte, che sono piccola parte di quel complesso di provvedimenti, che da un anno a questa parte, si sono venuti applicando, in tanto si prestano ad una critica coscienziosa in quanto ne sono deduzione e complemento.

E poichè l'applicazione di essi fu, almeno apparentemente, subordinata alla discussione più larga, a cui avrebbe evidentemente dato luogo la presentazione della legge medesima per quelle parti che furono lasciate in sospenso, io porterò la mia attenzione su tutto lo schema della legge, e lo discuterò per sommi capi, sia per non abusare della pazienza della Camera, sia perchè lo esame delle singole disposizioni sarà fatto in modo più esauriente alla discussione degli articoli.

Procedendo con questo metodo non mi sarà difficile di dare rilievo alle contraddizioni, che a me pare di ravvisare nella legge; ed allargando un po' il campo della discussione, potrò anche far notare quello che vi ha di viziato e di discordante in tutta la politica bancaria, che da parecchi anni in qua abbiamo seguito.

Fra le malattie, a cui l'uomo va soggetto, ve n'è una, di cui non ricordo il nome, ma che certamente è nota a quelli fra i miei colleghi, i quali professano medicina. In forza di essa viene un momento in cui la coordinazione dei movimenti viene a mancare e la volontà è sopraffatta dall'impulso occasionale ed incosciente, che parte dall'eccitamento del sistema nervoso.

Un fenomeno da questo non dissimile a me pare che si vada producendo nel corso della nostra legislazione bancaria, alla quale ogni

altra cosa può essere mancata, ma non certo l'attenzione del Governo e del Parlamento. Le lunghe discussioni, che furono fatte, le molte leggi abrogate, rinnovate e corrette, e le necessità che incessantemente ci spingono a tornare sull'argomento dimostrano in conclusione che la questione dell'ordinamento delle nostre Banche è ben lontana dall'essere risolta.

Riassumo dunque l'opera nostra e la caratterizzo. Data per ipotesi una situazione in cui si rivelavano irregolarità troppo gravi o pericoli imminenti, noi abbiamo provveduto a quello che pareva urgente e minaccioso; ma più che tener conto delle condizioni reali e del fine ultimo, che la legge doveva raggiungere, abbiamo ceduto alle preoccupazioni, che ci incalzavano. Sotto l'influenza dei provvedimenti adottati la situazione tendeva naturalmente a modificarsi; ma, poichè a questa modificazione non poteva corrispondere nè un subito risveglio di attività, nè un mutamento sostanziale degli affari in corso, nè il disimpegno del capitale che le Banche avevano compromesso, così è subito apparso che si perdeva da una parte quello che si guadagnava dall'altra. E mentre alcune cause di preoccupazione cessavano, altre ne sorgevano d'ordine diverso, ma non meno gravi. Noi ci siamo lasciati impressionare dalle mutevoli apparenze, che durante la crisi assumevano il disagio degli istituti e l'eccesso della circolazione; e, senza aspettare che l'economia pubblica si avvantaggiasse dei nostri provvedimenti, mutando norme, abbiamo distrutto i primi effetti dell'opera nostra.

Difatti qual'è lo scopo delle presenti proposte? L'onorevole ministro del tesoro ha detto: anzitutto il risanamento della circolazione; ed a tale scopo ha proposto di anticipare la graduale riduzione della circolazione autorizzata e d'ipotecare a favore del biglietto quasi tutto il patrimonio liquido delle Banche. Sarebbero provvedimenti efficacissimi, se non si dovesse tenere conto che furono sperimentati, e non si tardò a sentire il bisogno di moderarne l'applicazione, perchè, tendendo ad estirpare il male dalle radici, piuttosto che facilitare il riassorbimento degli affari viziati, travolgevano inesorabilmente gli elementi sani contenuti in questa enorme massa d'immobilizzazioni.

Alla legge del 1893, che stabiliva un ter-

mine di dieci anni a periodi biennali per le liquidazioni, seguì quella del 1895, che accordava la proroga di un quinquennio a periodi triennali.

L'onorevole Luzzatti coll'ultima convenzione stabilisce i periodi triennali e anticipa la scadenza di quattro anni, ritraendo il limite della circolazione consentita nella stessa misura con cui affretta la smobilizzazione.

Ora siffatte modificazioni corrispondono esse a nuove condizioni del mercato e ad un nuovo giudizio sulla consistenza degli affari in corso, o sono esse soltanto un mutamento dei propositi nostri?

L'ispezione del 1894 mise in rilievo una tal somma di partite da liquidare, che non parve prudente continuarne la liquidazione nel termine fissato dalla presente legge. E si pose mente che il risanamento della circolazione è uno dei termini di primaria importanza, ma non è fattore unico ed assoluto della restaurazione economica che bisogna compiere.

Le condizioni della proprietà immobiliare prevalsero nelle nostre considerazioni; e con la proroga del 1895 si volle dar tempo all'attività del paese di concorrere più largamente ad alleviare il peso, di cui gli Istituti erano gravati.

Da quel momento nessun fatto e nessun bisogno è risorto, che ne giustifichi l'abrogazione. Nè, a mio credere, bisogna prendere incoraggiamento dalla facilità con cui procede la liquidazione nei primi anni; perchè il valore commerciale contenuto nelle immobilizzazioni è il primo che si realizza; e si realizza precisamente come se le condizioni degli affari nelle Banche fossero normali. Dai primi risultati non si può dunque desumere alcun criterio per abbreviare od allungare il termine prescritto.

L'azione dei nostri provvedimenti si deve riportare al punto in cui cominciano le perdite. Ora una parte di queste perdite può considerarsi come certa, e deve essere subito eliminata dalla contabilità bancaria, affinchè non complichino inutilmente il procedimento della liquidazione. Un'altra parte (ed è quella la cui valutazione riesce più difficile) può anche reintegrarsi, se non si procederà con troppa fretta e con troppo rigore.

Bisogna anzitutto provvedere, affinchè le Banche recuperino il capitale, che non è com-

promesso; ed in questa prima tappa del risanamento l'azione della legge sarà tanto più salutare, quanto più brevi saranno i periodi e le scadenze, che si imporranno per la liquidazione.

Ma oltre questo limite non bisogna spingere i nostri proponimenti, perchè si tratta di operare su centinaia di milioni immobilizzati, mentre il capitale è diffidente e il mercato è assolutamente incapace di assorbire valori.

Limite razionale della legge non è quello di affrettare ad ogni costo la liquidazione, ma di effettuarla col minor danno possibile.

Del resto, se per il risanamento della circolazione fosse necessario di accettare tali e quali tutte le proposte del ministro, dinanzi a questo grande interesse dello Stato non mi lascerei scuotere da nessuna considerazione.

Ma a me non pare che fra il risanamento della circolazione e la liquidazione imposta alle Banche vi sia quella stretta connessione ch'egli vi scorge. In altri termini, a me non pare che la circolazione possa essere rigorosamente ridotta, a misura che si svincolano capitali immobilizzati.

Anzitutto sarebbe ardua la speranza che questa liquidazione si compia senza gravi inconvenienti; perchè, come ho detto, le difficoltà si faranno sentire quando, realizzata la parte sana degli affari, si dovrà tagliare nel vivo svalutando gl'immobili. Allora questi Istituti, i quali dispongono del credito e quindi delle maggiori risorse dell'economia nazionale, invece di esercitare sul mercato un'influenza moderatrice, perderanno di vista ogni interesse per correre a precipizio verso quell'acclaramento biennale o triennale, a cui la legge subordina le sue concessioni. Ma ammettiamo pure che questa liquidazione con grande stento si compia: sarà poi possibile mantenere la circolazione entro i limiti, in cui la verremo riducendo reintegrandone in questo modo il valore?

A me pare che le angustie maggiori cominceranno là dove si suppone che debbano cessare: il risanamento della circolazione nei riguardi con l'economia pubblica non consiste nella eliminazione meccanica dell'aggio. Questo può essere il giusto punto di vista di un banchiere, il quale intende di dare tutta la solidità possibile ad una piccola azienda di emissione; non il programma di un finanziere,

e molto meno il criterio, con cui si provvede al risanamento di tutta la circolazione di un grande Stato. Perchè, intendiamoci bene, la circolazione è, nella vita economica, quello che nella vita animale è il flusso e il riflusso del sangue; è il limite, ch'essa raggiunge, quando abbia in riscontro non una speculazione vuota come quella che ha funestato il nostro paese, ma una operosità sana e feconda, indica il limite di prosperità che un popolo ha raggiunto, e l'importanza che ha acquistato nella concorrenza che ci fanno i popoli per affermare la propria produzione e i proprii commerci.

Da ciò risulta chiaro che il risanamento della circolazione non è un'operazione puramente contabile, e che la sua integrità non si può riportare di esercizio in esercizio come una partita perfettamente bilanciata. Intendere al risanamento della circolazione unicamente sulle basi di un corrispettivo in numerario, o di effetti che a questo si sostituiscono, significa convertire le più alte funzioni economiche dello Stato in uno sterile meccanismo di Banca. Mentre da una parte la circolazione si riduce, come se la riduzione non fosse una sufficiente concentrazione di valore, il ministro, nell'intento di darle maggiore solidità, le apparecchia una seconda linea di difesa, ipotecando in blocco le migliori attività bancarie.

È una garanzia speciale, che il ministro vuol imporre ai nostri istituti, prendendo norma da alcune Banche di emissione forestiere.

L'esempio addotto, secondo me, non prova gran cosa. Tutto al più se ne potrebbe arguire che il nostro ordinamento bancario, per ciò che riguarda la circolazione, non presenta quelle garanzie che sono desiderabili.

Ma, data la sua cattiva costituzione, non si ripara al disordine sopravvenuto con un provvedimento, che prende le mosse da uno stato di cose assolutamente anormale. Anzichè ipotecare in massa l'attività delle Banche senza tener conto delle ragioni dei terzi, se ve ne sono, a me pare che le garanzie necessarie si sarebbero dovute ottenere mettendo gli Istituti in condizione di fornirle. Non è possibile, proprio in un momento come questo, proporsi il doppio obiettivo di ricostituire l'azienda bancaria e di coprire con valori incontrovertibili la circolazione che essi tengono. Se i nostri Istituti si doveano venire riformando sul tipo della Banca di

Stato, come traspare dalla distinzione che amministrativamente si introduce fra le funzioni vere e proprie di Banca, e quello che sarà il dipartimento dell'emissione, bisognava sfruttare di altri tempi. Quando la Banca Nazionale avea più che triplicato i suoi utili, allora era possibile fondare l'autonomia della circolazione sopra un nuovo privilegio ipotecario.

Ma ora che l'Istituto, in mezzo a difficoltà gravissime, sconta il fio delle prodigalità a cui lo abbiamo invitato, e del disordine che non abbiamo saputo reprimere, secondo me non è lecito procedere all'inventario di quel che c'è e farne il sequestro. Del resto badi bene il ministro che questo nuovo ordine di garanzie non gli sfumi di sotto mano come per incanto.

Tutti sappiamo, e il ministro sa meglio di tutti, che gl'Istituti attualmente si reggono non per la solidità del patrimonio e per l'attività degli affari, ma per il privilegio a loro concesso. Parte dei valori, ch'egli vincola in garanzia della circolazione, in tanto sussistono in quanto furono acquistati in carta di cui l'Istituto disponeva. Il giorno in cui liquidi, tutto questo sparisce lasciando altrettanto vuoto nel movimento dell'azienda.

Riducendo rapidamente la circolazione noi verremo a togliere a questi Istituti i mezzi che loro abbiamo concesso, e che forse sono i soli che loro restano.

Perchè nè a Lei nè ad alcuno dei suoi predecessori è venuto in mente di proporre la soluzione radicale del problema, avocando la circolazione allo Stato o concedendola ad un Istituto che la garentisse con capitale intatto?

Perchè in realtà quello che ci preoccupa, più dell'aggio, più del disordine dell'attuale regime bancario, più delle nuove e non ben determinate responsabilità che tutti i giorni andiamo assumendo, è la posizione in cui ci troveremmo se volessimo realizzare il valore della carta circolante dello Stato. Le facilitazioni, con cui il ministro tempera i suoi rigori, sono in gran parte più promesse che realtà, e sono per di più troppo aleatorie per dare un serio affidamento.

Infatti si consente a ridurre progressivamente la tassa di circolazione, ma si esige che la circolazione stessa sia prima ridotta. Si ammette il reinvestimento in titoli di Stato e in valori esteri di primo ordine, de-

pauperando le scorte metalliche, ma solo a patto che le sofferenze siano prima assorbite. L'impulso che si pretende di dare alla mobilitazione mettendo un premio per ogni tappa che si percorra, a mio credere non sarà più forte del tornaconto, che gli Istituti avrebbero di liquidare le immobilizzazioni. Ad ogni modo andiamo a battere contro il seguente dilemma: o i risultati che il ministro presume possibili si realizzeranno, e allora la liquidazione avverrà indipendentemente dalle agevolazioni che accordiamo; o non si realizzeranno, e allora le agevolazioni non saranno consentite. L'indennizzazione parziale delle perdite future, come le determina la legge, è certamente un vantaggio; ma, più che risolvere la questione, la suppone risolta.

Come la Camera comprende non tengo alcun conto della nuova emissione di cartelle, che è il solo espediente col quale si cerca di prorogare il termine della liquidazione coattiva e di prevenirne le conseguenze; e non ne tengo alcun conto, perchè, a mio credere, nulla di meno idoneo si sarebbe potuto immaginare. Una nuova emissione di cartelle, in tali proporzioni da contribuire efficacemente alla redenzione del capitale, sarebbe tutto al più immaginabile sopra immobili che avessero un margine di valore, e non sulla zavorra che abbiamo accumulato in fondo alla barca e che minaccia di tirarci a fondo.

Dove andremo a collocare questo titolo, al quale si sa già che daremo in garanzia un cespite incagliato, in sofferenza? Non lo comprenderà certo chi investe, e chi specula transige sulla solidità dell'impiego solo quando ha in vista lauti guadagni. Se lo associerete alla liquidazione egli saprà far valere la sua cointeressenza, e mangerà quel po' di carne che rimarrà attaccata all'osso. (*Si ride*).

In tutti i casi la Banca nella complicata operazione a cui verrebbe autorizzata ha più da perdere che da guadagnare. Il ministro stesso ha intuito la inconsistenza e il rischio della nuova emissione; e nella prima revisione del progetto è tornato sui suoi passi, e ha limitato ad un'applicazione minima i criteri generali che prima aveva stabilito. Il ministro e la Commissione, d'accordo, nella revisione finale vi hanno poi rinunciato. Fermiamoci per un momento su questa ipotesi, che pareva dovesse costituire uno dei punti salienti della legge, ed ammettiamo che una

nuova valutazione degli immobili si faccia; ammettiamo, come la Commissione chiedeva, che la emissione si limiti al 50 per cento del valore accertato, e che l'ammortamento non superi il sessanta per cento del reddito. Ammettiamo che il pubblico giudichi reale questa valutazione; giudizio a cui non verrebbe incoraggiato dal ricordo che le cartelle in circolazione rappresentano la metà di un valore fondiario accertato in lunghi procedimenti di perizie e controperizie. Ma ammettiamo che metta nuovamente il piede nel fosso, in cui è già una volta caduto, e che accetti le cartelle alla pari, risultato finanziario che non si osa neppure sperare; io mi domando quale sarà la posizione dell'Istituto se i titoli stessi non aumenteranno di valore.

L'onorevole ministro, prevedendo il rialzo, avrebbe voluto un po' avventurarsi nella speculazione; ma, a mio credere, un finanziere esperto non esiterebbe ad accettare la contropartita; perchè la proprietà rustica nella gran parte delle regioni d'Italia, che sono esclusivamente agricole, non può risorgere ad una scadenza determinata.

Per puntellare l'agricoltura tutti i giorni, o per un verso o per un altro, si è obbligati a rinunciare a imposte e a mettere dazi protettori. Abbiamo avuto la crisi vinicola, la crisi degli olii, la crisi della seta; ora abbiamo la crisi degli agrumi e la crisi dei sommacchi. Insomma una crisi generale, da cui tutti i giorni appare più chiara la nostra impotenza a resistere alla concorrenza forestiera, che si afferma sempre più sul nostro mercato.

La proprietà fondiaria, a mio credere, nonostante il forte deprezzamento che ha subito, deve scendere ancora; perchè i calcoli su cui si basava la speculazione non si sono avverati che in minima parte, e in molti dei nostri maggiori centri lo sviluppo edilizio non è stato appoggiato dalle risorse locali, nè assecondato dal movimento della popolazione. Di più nel mondo degli affari si conosce che gli istituti tra breve dovranno cedere, sia perchè la liquidazione è per essi sempre il minor danno, sia perchè questi valori per la natura loro non possono riaversi se non a misura che le condizioni generali miglioreranno, vale a dire molto lentamente. Da più tempo si va parlando di una Società di smobilizzazione; ma questa Società non si è costituita, nè si potrebbe costituire, ap-

punto per il deprezzamento della proprietà che, se non è più così forte come una volta, è pur sempre progressiva.

Capisco che le previsioni del ministro non sono conformi alle mie. Ma, se si avvereranno quelle, che a me paiono più probabili, gli istituti, oltre alle perdite, che non potranno evitare sugli immobili, dovranno per molti anni pagare gl'interessi sulle cartelle che vengono autorizzati ad emettere.

Non restano dunque che i premi, con cui l'onorevole ministro ha segnato le tappe, che si debbono percorrere, e che sono la sola prova della sua sollecitudine bancaria. Ma, come ho detto, queste tappe sono segnate molto lontano, ed è difficile che la liquidazione proceda così spedita come è prescritto.

Pur supponendo che le previsioni più favorevoli si avverassero, la generosità del ministro sarebbe un magro corrispettivo delle perdite che gl'Istituti incontreranno, e degli oneri che loro impone la legge.

La Banca d'Italia soprattutto verrà a trovarsi in condizioni assai critiche perchè al Banco di Napoli è stato fatto un trattamento di favore, e quello di Sicilia gode di una relativa prosperità; inoltre, sì l'uno che l'altro, non avendo da prelevare dividendi sui loro utili, possono più facilmente colmare le perdite.

L'onorevole ministro ha detto che uno degli obbiettivi di questi provvedimenti era quello di rinvigorire l'organismo delle Banche e assicurare lo sviluppo delle loro risorse. Non è possibile dubitare della sua competenza in questa materia, e non è lecito dubitare della sua buona fede; ma, nei riguardi della Banca d'Italia, la legge non suona ricostituzione, ma accenna piuttosto ad eventualità non lontane, contro le quali urge oramai premunirsi. I vantaggi, che l'onorevole Luzzatti ha concesso alla Banca d'Italia, sono in gran parte effimeri, come lo furono quasi tutti quelli concessi dai suoi predecessori; e gli oneri invece sono reali e gravissimi. Io non ricordo le vicende passate per formulare accuse, ma solamente per mostrare una responsabilità, in cui il Governo è incorso, e che oggi dovrebbe far peso nelle sue deliberazioni.

Da venti anni a questa parte, per una malintesa clemenza, abbiamo riportato e nascosto nella vasta amministrazione della Banca d'I-



talia tutte le disgrazie che non abbiamo osato affrontare e non abbiamo voluto riconoscere.

Le follie della speculazione, la rovina delle piccole banche, che volevano fare e disfare il mondo, le cambiali di favore, le ingerenze politiche e le loro clientele cointeresate, tutto quello che di malsano si agita in questo ambiente sociale politico, che non siamo riusciti a depurare, si riassume nella situazione presente della Banca d'Italia. E questo cumulo di rovine non è stato assunto dalla Banca o per leggerezza o per imprevidenza, ma per influenze politiche che tendevano ad agevolare il pubblico e a sostenere gli affari. Spinta dal Governo, dal quale dipendeva il suo avvenire, la Banca ha ceduto alle esigenze degli interessati, ed all'ombra della circolazione, che, più che consentita, fu imposta per coprire perdite che non riguardavano l'Istituto, si è avuto agio di sperperare maggiori capitali.

Ora, Ella dice, svalutiamo. Abbiamo svalutato un primo decimo del capitale e ne svalutiamo un secondo. Le buone norme di amministrazione prescrivono che le perdite fatte, da che si riconoscono irreperibili, passino a diminuzione di patrimonio. La svalutazione, secondo le parole dell'onorevole ministro, non è che la registrazione di una perdita, la quale non solo non aggrava l'istituto, ma lo affranca da una preoccupazione, che potrebbe malamente influire sugli affari.

È questo un modo molto facile di considerare le cose; e certo non farebbe onore al sano criterio dell'onorevole ministro, se egli non avesse voluto, con questo facile apprezzamento, fare il contorno ad una pillola, in cui ha messo una sostanza molto amara.

In questo caso non si tratta della registrazione ma dell'assegnazione. Ecco la grave differenza, che passa fra quello che è, e quello che il ministro mostra di pensare.

Nel nostro regime bancario il patrimonio della Banca, la circolazione, il credito fondiario hanno costituito finora una sola amministrazione; le riforme, le concessioni, i rigori, anche quando riguardavano uno solo di questi tre rami, andavano a beneficio o a danno di tutti; vantaggi e perdite erano comuni; in fondo non si riconosceva che un ente solo: la Banca. La separazione delle aziende, a cui colla legge si procede, dovrebbe in certo modo basarsi sulla liquidazione dei rapporti che intercedono fra loro, sul riconoscimento del diritto che vanta cia-

scuna, e, fino ad un certo punto, sulle responsabilità in cui ciascuna è incorsa. Invece, svalutando come il ministro propone, si addebitano puramente e semplicemente al patrimonio bancario le perdite che l'azienda ha subito.

Io capisco la ragione di Stato, che lo porta a coprire innanzi tutto la circolazione, e, rendendomi conto dei suoi doveri non voglio tanto censurarlo per quel che ha fatto, quanto osservare che la Banca in realtà è stata la mediatrice del credito, che il Governo ha malamente concesso; perchè il dissesto è derivato da aumento di circolazione consentito in ragione dei salvataggi che si imponevano, e perchè la circolazione allo scoperto ha potuto essere accettata dal pubblico in quanto si sapeva che, in fondo, la garantiva lo Stato. Se il Governo non avesse avuto ai suoi ordini la Banca, in quei casi, avrebbe dovuto garantire esso colla sua firma; ed interessandosi ora della perdita che ha provocato, trae a suo profitto l'anomalia del regime, a cui ha sottoposto gli Istituti di emissione.

Ma io voglio astrarre da ogni altra considerazione, e dico soltanto: se realmente si crede che, mercè i provvedimenti adottati, la Banca possa risorgere, perchè non attendere dalla ricostituzione del suo patrimonio il risarcimento di queste perdite, che colla svalutazione si prescrivono a danno di coloro, che ebbero il torto di fidare nella sorveglianza che avrebbe dovuto esercitare il Governo? Ciò non pregiudica nemmeno il vostro piano di riforma, perchè voi stesso dite che si tratta di una operazione puramente contabile. Lasciate dunque che il diritto sussista fino a tanto che il fatto non venga a distruggerlo.

Come se tutto questo non bastasse ad aggravare la situazione che ho descritto, si è aggiunta la liquidazione della Banca Romana; triste incarico, che la Banca d'Italia ha dovuto assumere, e del quale, se potrà uscirne con onore, per lunghi anni dovrà risentirsi.

Non si tratta più per l'Istituto di riparare alle avarie del proprio patrimonio, ma al disordine da lungo tempo dominante in un'amministrazione estranea all'abuso e alle frodi erette a sistema. Non è la circolazione propria, che l'Istituto deve coprire, ma la circolazione clandestina degli altri, che deve estinguere.

A qual titolo la Banca d'Italia è stata

chiamata ad assumere, senza beneficio d'inventario, questa eredità di malversazioni e di colpe? Unicamente perchè il Governo ha riconosciuto che sarebbe stata una compromissione troppo grave il dare le garanzie necessarie a quel biglietto, che esso avea convertito in danaro, e perchè nel Regno non vi era un altro Istituto, a cui potere imporre una liquidazione così onerosa. E notate che, oltre alla circolazione, pesavano a carico di questo Istituto molte passività di un'indole effettivamente bancaria, che dovrebbe sopportare il pubblico.

La liquidazione della Banca Romana è stata per la Banca d'Italia un vero disastro. Ad una prima convenzione, che, a mio credere, non avrebbe dovuto essere adottata, l'onorevole ministro ne fa ora seguire una seconda colla quale si rincara la dose, nonostante che i risultati della liquidazione fossero più allarmanti di quello che erasi previsto. La Banca d'Italia, in virtù della convenzione del 1893, ha diritto ad un interesse corrispondente alla metà del saggio dello sconto sulle anticipazioni fatte in liquidazione. L'onorevole Luzzatti annulla questo beneficio ed abbuona la tassa di circolazione. Ma come? anche su questa circolazione si vorrebbe far pagare la tassa? O crede egli forse che nelle presenti circostanze basti per tutto quel tale servizio di tesoreria, col quale, più che accordare un rilevante vantaggio, si volle tener alto il prestigio dell'Istituto?

Le concessioni morali servono alle Banche che prosperano, ed allargano sul credito la sfera delle loro operazioni; ma non servono per quelle che liquidano, svalutano e si raccolgono in sé stesse per salvare almeno gli avanzi della loro fortuna.

Al punto in cui siamo occorrerebbero ben altri aiuti; e voi dovrete ricordare che, senza l'alto dominio che avete un tempo concesso alla Banca, non avreste potuto commettere, nè farle commettere molti errori, di cui graziosamente vi siete lavati le mani.

Un altro beneficio, che con questa legge si pretendeva di assicurare agli Istituti di emissione, è la separazione del credito fondiario dall'azienda bancaria, separazione fatta in omaggio allo stesso principio, per cui si verrebbe ad istituire il dipartimento della emissione. Certo una delle maggiori iatture, da cui l'attività delle nostre Banche è stata travagliata, fu l'esercizio del credito fon-

diario; e l'ingrossare del conto corrente, che esse hanno aperto a questo ramo di servizio, mostra dove andassero a finire in fine di ciascun anno parecchi dei loro milioni.

Ora, poichè non è possibile riparare d'un tratto agli inconvenienti, che dalla gestione promiscua sono venuti, è saggio provvedere affinchè non si ripetano per l'avvenire od almeno provvedere a che gli Istituti non ne sopportino esclusivamente le conseguenze.

Ma, mentre la legge è di un rigore eccessivo per ciò che riguarda la sistemazione della valuta e la garanzia del biglietto, la distinzione, che il ministro dice di introdurre fra l'azienda bancaria ed il credito fondiario, in realtà non è nè attuata nè voluta; perchè nel tramezzo egli lascia aperta una valvola che, secondo lui, è di sicurezza, e per la quale si ristabilisce l'equilibrio se la pressione da una parte è eccessiva. Questa valvola è costruita ed adattata a somiglianza di quelle che funzionano nelle macchine a vapore: si apre da una parte e si chiude dall'altra. Per la comunicazione, l'eccesso dei cattivi affari, da cui il credito fondiario è oppresso, si scarica nell'azienda bancaria e quivi s'immobilizza.

La banca, che prima sussidiava il credito fondiario sotto forma di un conto corrente, ora diventa essa stessa l'acquirente degli immobili, e ne assume la liquidazione. Onorevoli colleghi, per dimostrarvi quanto sia equa la legge, non dirò che una cosa sola: la Banca ha l'obbligo di conteggiare come realizzabili e liquidi i cespiti incagliati, e unicamente i cespiti incagliati, giacchè per gli altri, i quali costituiscono ipoteche sane e sufficienti, l'ammortamento del debito procede regolarmente e il trapasso quindi non ha luogo: la Banca viene dunque ad assumere un patrimonio intaccato o per lo meno controverso.

A quali condizioni credereste voi che la transazione avvenga? Pare impossibile, ma la legge dice a valore di bilancio; e si comincia con saldare a questo modo i 16 milioni che la Banca d'Italia si trova ad accreditarsi, dopo avere svalutato del proprio patrimonio oltre 30 milioni, che costituivano il suo conto corrente. Si dà poi facoltà al credito fondiario di cedere, oltre questi limiti, a valore di bilancio gli immobili di cui essa non riesce a disfarsi; e, come se la misura non fosse ancora colma, si crea sempre a beneficio del credito fondiario una disponibilità di riserva

degli otto milioni, che sono l'eccedenza della primitiva dotazione fatta dalla Banca, sul limite minimo, che la legge assegna alla dotazione medesima in ragione del decimo della circolazione delle cartelle.

Così la liquidazione del credito fondiario è assicurata. Ma la separazione dell'azienda non sussiste, e, quello che è peggio, resta espressamente stabilito che la distinzione va tutta a beneficio dell'una e a danno dell'altra.

Volendo riassumere in termini chiari le disposizioni della legge, che regoleranno i futuri rapporti tra la Banca ed il credito fondiario, si potrebbe semplicemente dire: il credito fondiario sarà liquidato e tutte le perdite presenti e future restano a carico della Banca.

Onorevole ministro, Ella ha spiegato le sue intenzioni; ma non è difficile intendere perchè si affretta a determinare e allargare le garanzie della circolazione. Persistendo nel disastroso sistema dei salvataggi, siamo forse arrivati al punto in cui si prevede inevitabile la catastrofe finale!

Al rigore con cui il ministro procede verso la Banca d'Italia, e che attesta la sua decisione di andare fino in fondo, fa singolare contrasto la generosità sua verso il Banco di Napoli; e, se mancassero prove della sua alta benevolenza verso quell'Istituto, la legge presente basterebbe per tutte.

Io faccio plauso alle sue intenzioni, perchè a me preme quanto a lui l'avvenire di questo Istituto, che si considera come il patrono delle provincie del Mezzogiorno. E non gli negherei il mio concorso se si trattasse di rilevarne le sorti con agevolazioni fiscali o con provvedimenti di ben intesa liberalità. Ma al di sopra delle considerazioni ch'egli ha esposto, al di sopra degli interessi e delle simpatie personali metto il diritto dello Stato e le ragioni della finanza.

L'operazione adottata dal ministro del tesoro a favore del Banco consiste nell'emissione di 45 milioni di biglietti di Stato, i quali sono passati all'Istituto coll'obbligo di investirli in rendita. Nel termine di 45 anni l'Istituto riscatta il suo oro depositato in garanzia e resta padrone dei titoli. Si vorrebbe far supporre che, operando a questo modo, il capitale del Banco si ricostituisca per virtù propria, e che il beneficio che esso realizza

non impegni in nessun modo la finanza dello Stato.

Ma, se sfrondiamo l'orpello e le complicanze in cui l'operazione è ravvolta, essa si traduce in un sussidio, che si trae sul tesoro, e che non si paga, come i sussidi ordinariamente si pagano, unicamente perchè nel tesoro non ci sono disponibilità da assegnare a questa partita.

Se la situazione del tesoro fosse diversa, la forma più semplice, che si potrebbe dare a questa operazione, sarebbe quella di una prestazione annua a tempo. E soggiungo, che quella qualsiasi differenza, che si può ravvisare fra la concessione dei biglietti e l'erogazione di un sussidio, non è a disgravio del tesoro, o per lo meno implica maggiore responsabilità di fronte al pubblico, che è costretto ad accettare nuova carta circolante allo scoperto.

Dall'altra parte bisogna tener conto dell'alea che l'Istituto corre, perchè la rendita dei 45 milioni, mentre deve fronteggiare i residui passivi dell'azienda, deve man mano sopperire all'estinzione del debito rappresentato dai biglietti di Stato.

Bisogna quindi supporre che il Banco riordini radicalmente la sua amministrazione, dimentichi le sue presenti abitudini, e sia favorito per 45 anni dall'andamento delle cose, affinchè, attraverso la crisi che traversa, ricostituisca il suo patrimonio.

Non giova illuderci, onorevoli colleghi. L'operazione con cui si provvede al risanamento del credito fondiario del Banco di Napoli, è una delle più pericolose, perchè le risorse, che esso acquista, dipendono da un debito a lunga scadenza, pagabile a rate, sul tipo di quelle che trattano gl'istituti di credito fondiario, che hanno cosparsa il nostro paese di rovine.

La legge vigente consente al ministro la facoltà di emettere sino a 90 milioni di lire in biglietti di Stato, contro una somma perfettamente uguale di monete d'oro e scudi d'argento, depositata nella cassa dei depositi e prestiti.

Da questo il ministro conclude che il provvedimento è consentaneo alla legge. Ma no, onorevole ministro; la legge le consente di usare di questa facoltà a beneficio del tesoro, non di comprometterlo senza un corrispettivo.

Non discuto sulla situazione del tesoro

perchè non potrei farlo con cognizione completa e su documenti ufficiali; ma è certo che la facoltà, di cui usa il ministro, rappresenta potenzialmente dei mezzi, di cui il tesoro si priva; e noi non vogliamo che, in tempi relativamente comodi, si dia fondo all'estrema riserva, che nell'ora del pericolo era stata risparmiata; ed intendiamo di essere tanto più austeri nelle nostre deliberazioni, quanto maggiore è il sollievo per le migliorate condizioni del credito dopo gli ultimi e gravi sacrifici che abbiamo affrontato.

Molti dei miei colleghi, che hanno sentito il grido d'allarme, che, nella previsione di una imminente catastrofe, ha levato il ministro del tesoro, forse riterranno doveroso, giacchè le cose erano arrivate a tal punto, sovvenire il Banco di Napoli.

Ed io dico assolutamente di no; ma dico che bisognava cercare il modo e i mezzi; e intanto condanno la emissione dei biglietti di Stato, perchè la relativa disposizione di legge è lo strappo maggiore che il ministro abbia fatto ai suoi stessi proponimenti, è la negazione di tutte quelle constatazioni di fatto da cui la legge è stata motivata.

Da una parte affrettiamo forse rovinosamente, certo senza un sano criterio, la mobilitazione, e prendiamo ipoteca sul patrimonio delle altre Banche per garantire la circolazione; da un'altra soccorriamo il Banco di Napoli con una nuova emissione allo scoperto. E di fatti i 45 milioni di riserva aurea, che il ministro ha fatto passare nella Cassa dei depositi e prestiti, servono a coprire in un determinato rapporto la circolazione fiduciaria dell'Istituto; cosicchè i nuovi biglietti di Stato o prendono sulla riserva aurea una seconda ipoteca, o vanno ad usurpare il posto dei primi iscritti. Come mai pretendete di coprire per intero il valore dei biglietti con una scorta metallica, che è già stata utilizzata agli effetti della circolazione, e che non copre essa stessa la carta che l'Istituto su di essa ha effettivamente emesso? Se, invece di presentare l'operazione sotto un aspetto così complicato colla fideiussione dello Stato, con questa massa aurea girante, che, passando da una cassa in un'altra non acquista un centesimo di più di valore, si fosse autorizzato il Banco ad emettere altri 45 milioni di carta, facendogli obbligo d'investirli in rendita e di procedere ratealmente in 45 anni all'estinzione del suo debito, il rapporto fra lo *stock* metallico e la circolazione non

diminuirebbe, il Banco conseguirebbe gli stessi vantaggi, e la responsabilità della nuova emissione si circoscriverebbe all'Istituto che la gode.

Perchè, intendiamoci bene, la chiave di questa operazione non è nella conversione in biglietti di Stato dei 45 milioni di oro, ma è nel vincolo a cui ne è sottoposto l'uso. Assolutamente non si capisce quale sia la necessità d'incardinare questo espediente sopra un'emissione di Stato, la quale impegna il nostro nome e la nostra firma, mentre l'operazione si fa sulle riserve auree che appartengono al Banco, si svolge nell'esclusivo interesse del Banco, e si risolve colle riserve di cui il Banco dispone. Assolutamente non si capisce perchè questi 45 milioni siano passati da una Cassa in un'altra, come se si trattasse di un pignoramento reale. Potrebbero ben restare dove si trovano, salvo considerazioni di migliore custodia: perchè, ovunque essi siano, in rapporto della circolazione autorizzata non garantirebbero mai nulla di più di quanto garantiscono, e perchè la graduale riduzione dei biglietti dipende dall'obbligo, che fa la legge, e non da un interesse che l'Istituto abbia a riscattare il suo oro.

Credete che questi 45 milioni ci si troverebbero ancora, se si fosse lasciata all'Istituto facoltà di disporne? Nè si può lontanamente pensare, come alcuni oratori hanno mostrato di credere, che i titoli di rendita coprano essi stessi altrettanta circolazione; perchè essi non potrebbero diventare attività bancaria se un altro valore non fosse presunto nel biglietto con cui furono acquistati, e se questo valore non fosse effettivamente sottratto dalla massa della circolazione, la quale estende le sue garanzie alla nuova emissione perdendo altrettanto della propria consistenza.

I biglietti di Stato non sono altro che il documento del debito, che l'Istituto ha contratto, e su cui beneficia l'interesse che non paga. Se l'operazione si svolgerà regolarmente, questo debito in 45 anni sarà estinto. Ma durante i 45 anni la liquidazione di questa carta senza un controvalore speciale non sarebbe possibile se non annullando l'operazione che abbiamo immaginato.

Per non abusare maggiormente della pazienza della Camera vengo alle mie conclusioni.

La legge in sostanza non è cattiva; ma nel complesso delle sue disposizioni non è

necessaria, ed è per alcuni rispetti eccessiva. Se si eccettuano i provvedimenti adottati pel Banco di Napoli, che rivestono carattere d'urgenza per le tristi condizioni di quell'Istituto e per la spietata descrizione che ne fece il ministro, il resto avrebbe dovuto essere subordinato all'esplicazione delle leggi che abbiamo, le quali partono dagli stessi dati di fatto e mirano a risolvere le stesse difficoltà. Il riordinamento delle Banche non avrebbe dovuto essere proposto nel senso di una garanzia tutta speciale della circolazione, ma come un mezzo per ravvivare alle sue fonti l'economia nazionale.

Le rigorose restrizioni imposte alle Banche non possono a meno di limitare il credito e di comprimere tutta l'attività del paese. La mobilitazione ha fatto finora regolarmente il suo corso e non vi era quindi ragione di mutarne le norme. Quello, che effettivamente nelle presenti circostanze si desidera, ed a cui le ultime leggi hanno in gran parte soddisfatto, è un maggior controllo ed una maggiore sorveglianza da parte del Governo.

Perchè la corruzione dell'ambiente è entrata nella compagine degli Istituti e ha fatto trascurare l'adempimento di quelle buone e sane norme, senza le quali essi, non che prosperare, non possono vivere. Al rigore con cui si respingono le illecite ingerenze e le illecite domande deve corrispondere altrettanta premura nel trattare i buoni affari, i quali non sono una gratificazione fatta al pubblico, come spesso mostra di credere il personale di queste Banche; ma si trattano nell'interesse degli Istituti, e costituiscono la ragione dell'essere loro e del privilegio a loro concesso. Nel Banco di Napoli, soprattutto, si fanno ancora sentire gli effetti di quella tradizione, che lo rappresenta come il genio benefico del popolo napoletano, che contrapponeva la semplicità delle sue abitudini alla buona fede del pubblico. Il Banco di Napoli non deve più sussistere come una grande azienda domestica dove ciascuno ha cercato il comodo proprio (*Bene!* — *Approvazioni*); deve riordinare, rimodernare il criterio degli affari non solo, ma anche le norme contabili con cui gli affari si trattano. Molto opportunamente il ministro ha prescritto la separazione delle aziende, la gestione di ciascuna nell'orbita della propria competenza, e la trasformazione, a cui gli Istituti si avviano in virtù di questo principio, e che

è la sola rispondente agli alti interessi loro affidati, riuscirà tanto più salutare, quanto più verrà consolidandosi nel corso del tempo.

Ormai è troppo chiaro il vizio di questo congegno, quello che vi ha di stridente fra la circolazione fiduciaria e le esigenze di una Banca per azioni, per non pensare alla fine di questo ibridismo, che non ha permesso di prevenire gli abusi e di reprimerli dopo che furono noti. Noi intendiamo che la circolazione torni col tempo allo Stato, e che esso se ne giovi; e se, per considerazioni politiche, non si potesse del tutto escludere la partecipazione privata, questa deve essere disciplinata in modo da non potere mai venire in contrasto con le finalità, che un grande Istituto di emissioni deve raggiungere. (*Bene!*) Finchè questa radicale riforma non è possibile, la circolazione, il patrimonio bancario e il credito fondiario, siano ciascuno a parte e per sè; e siavi soprattutto distinzione delle responsabilità; perchè, finchè non si distinguono le responsabilità, nessuna riforma potrà dare i suoi frutti. Difatti a che cosa hanno giovato le garanzie che ha prodigato lo Stato italiano? Comuni, Corpi morali, Società, chiunque ha bisogno di contrarre debiti è garantito da noi. Ora tutto ciò diminuisce la prudenza da cui questi enti sarebbero guidati, se agissero per proprio conto e a proprio rischio; provoca l'indifferenza del pubblico, che si addormenta sulle nostre assicurazioni, e crea a noi una compromissione che è gratuita quando non è onerosa. Ma il mondo può perire, perchè nessuno si muove finchè lo Stato non è costretto ad intervenire.

La freddezza colla quale le ultime disposizioni sul credito fondiario del Banco di Napoli furono accolte dal pubblico, prima delle importanti ricompere, che consigliò il ministro o che l'Istituto credè opportuno di fare, mostrano che abbiamo troppo da pensare ai nostri impegni per doverci preoccupare anche di quelli degli altri.

Io, che per conto mio non ho mai garantito nulla, ricuso di sottoscrivere a una tale obbligazione dello Stato, e ritengo che le cose si rimetteranno da sole il giorno in cui il Governo si disinteresserà dalle operazioni, alle quali non è chiamato ad intervenire direttamente, e il pubblico si persuaderà che le cattive operazioni non godono la protezione di nessuno.

Il ministro ha detto che la circolazione

sarà risanata; io vi ho mostrato a quali inconvenienti si andrebbe incontro se la limitazione imposta alle Banche, invece d'essere un provvedimento transitorio, diventasse norma per la reintegrazione del valore del medio circolante: l'attività economica sarebbe chiusa fra cerchi di ferro. Vi ho mostrato qual valore abbiano le nuove ipoteche, che il ministro prende a favore della circolazione, e l'arbitrio che con esse si commette.

Ora soggiungo che, per premunirci contro le sorprese dell'aggio, abbiamo mezzi più efficaci di quelli che il ministro ha proposto. Anzi mi sorprende come egli, che ha la mente aperta a tutte le più alte idealità, si sia in certo modo circoscritto nell'esame di una questione, che non s'intende bene, se non si consideri nelle sue linee generali e in tutte le sue relazioni.

La circolazione, a mio credere, non risente ora tanto del dissesto bancario, quanto delle incertezze, attraverso le quali la nostra finanza cammina. Quando a un paese come l'Italia imponete un bilancio di 1600 milioni, quando portate l'aliquota dei tributi dal 20 al 40 per cento dei redditi effettivi, è chiaro che questo bilancio assorbe tutte le risorse della nazione, e che molte difficoltà, le quali impediscono l'attuazione di riforme da tutti riconosciute indispensabili, sono la ripercussione del carico enorme che dobbiamo sopportare.

L'aggio, come si presenta nel nostro paese, sarebbe un fenomeno incomprensibile, se si volesse far dipendere unicamente dalla circolazione allo scoperto.

Se l'aggio fosse prodotto da uno squilibrio interno di questa natura, come accade in molti Stati dell'America del Sud, esso dominerebbe addirittura il mercato, e si sovrapporrebbe a tutti i valori. Invece l'aggio, da noi, è, se non in tutto, in parte certamente, un elemento integrale del prezzo della rendita.

Infatti gran parte di questo titolo è all'estero; per di più esso è uno dei titoli preferiti dalla speculazione; cosicché è soggetto a forti oscillazioni, anche quando il mercato è relativamente calmo.

Ma chi osservi e paragoni i corsi non può non essere colpito da una doppia tendenza, che si manifesta nella sua fluttuazione. Il mercato interno tende a difendere i corsi quando il

mercato estero è in reazione; e seconda il rialzo che viene dall'estero con quotazioni più vantaggiose.

Errerebbe chi ravvisasse in questo fatto la ragione politica o l'influenza della grande Banca sulla ragione politica. La spiegazione è molto più semplice. La nostra rendita ha, all'interno, un maggior valore, sia perchè è titolo nazionale, sia perchè, nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, assicura molti vantaggi di cui il commercio e gli affari tengono conto, sia perchè il nostro mercato ha un numero ristretto di investimenti, e quelli che offre hanno colla rendita tale attinenza che il movimento di essa segna il rialzo ed il ribasso per tutti.

Non è il caso di approfondire l'indagine; ma, se alcuno dubitasse di questa verità, potrei aggiungere una prova che, secondo me, raggiunge l'evidenza.

La differenza fra le quotazioni del 4 e del 4 e mezzo per cento dovrebbe tutt'al più variare di cinque o sei punti, che è il valore capitale corrispondente al mezzo per cento sui titoli esteri ben garantiti. Dovrebbe anzi essere minore, se si pensa che il 4 per cento ha il cupone pagabile in oro, che si negozia in tutti i paesi del mondo, e di fronte ad ogni possibilità di conversione ha un avvenire più sicuro. Invece il 4 per cento ordinariamente vale 10 punti di più, e nella fluttuazione dei corsi tende a mantenere questa distanza.

Una differenza così notevole non sarebbe spiegabile, se non si ammettesse che per esso manca la compressione, a cui il nostro titolo 4 per cento è assoggettato sul mercato estero. Quando la compressione nei periodi di forte ribasso è maggiore, la maggiore resistenza del mercato interno inasprisce l'aggio. Quando il mercato estero favorisce i corsi e seconda le tendenze delle nostre piazze, l'aggio si assottiglia e tende a sparire.

L'aggio non è che in parte il risultato della eccessiva o mal garantita circolazione; e per questa parte non può andare soggetto a notevoli ed improvvise variazioni: l'aggravamento repentino dell'aggio, che spesso viene a turbare i nostri commerci internazionali, è portato dal disquilibrio che vi è tra il mercato interno ed il mercato estero della rendita, e sta in relazione col plusvalore del titolo entro i confini dello Stato. Presentata sotto questo aspetto la questione si allarga, e il risanamento della circolazione viene a

prendere posto nella sistemazione generale della finanza.

Per ora il mezzo più sicuro di contenere l'aggio è il consolidamento del bilancio. Frat-tanto la immobilizzazione farà regolarmente il suo corso; e se, come ne sono certo, sotto la influenza del pareggio la situazione economica del Paese migliorerà rapidamente, l'onorevole ministro avrà in mano quanto occorre per garentire la circolazione. Questo, onorevole ministro, è un programma degno di Lei, e le darà diritto alla riconoscenza del popolo italiano. Uniamoci in esso, e solleviamoci nelle questioni di parti. Faccia valere il suo ingegno e la sua autorità, e guidi con mano sicura la nave a questo porto di salute, ove troverà gloria vera e non il plauso dell'ora che passa.

Fra quanti lo seguiranno a me si addice un posto modestissimo, ma a quel posto non mancherò certamente. Io non prenderò parte alla votazione di questa legge, come non ho preso parte a quella delle precedenti leggi bancarie; con ciò non sottoscrivo alla teoria speciosa di coloro, i quali vorrebbero far obbligo ai deputati di non votare quelle leggi che possono riguardarli anche come privati; perchè, secondo me, le buone leggi conciliano gli interessi generali con gli interessi particolari, e perchè, con questo principio, non vi sarebbero leggi di finanza o di imposta, che si potessero votare. I miei convincimenti sono al disopra delle paure e dei sospetti; ma mi è sembrato che nella discussione di questa legge la astensione procurasse a me una maggior libertà di parola, e che la Camera potesse far miglior conto delle mie osservazioni se nessun lontano dubbio potesse turbare la serenità del suo giudizio. A tale convenienza mi è piaciuto di non rinunciare.

Se approverete la legge, quale è stata proposta, fra non molto sarete chiamati a rivederla, e allora riconoscerete che molte utili correzioni si potevano far prima. (*Benissimo! Bravo! — Molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore*).

**Presidente.** Il seguito di questa discussione è rimandato a domani. Dichiaro chiuse le votazioni, giacchè alcune Commissioni hanno dichiarato di essere pronte a fare lo spoglio.

#### Presentazione di una relazione.

**Presidente.** Onorevole Rubini, la invito a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Rubini.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge « Rattificazione della applicazione provvisoria fatta con Regio Decreto 23 gennaio 1898 della riduzione del dazio sul grano da lire 75 a lire 50 la tonnellata. »

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

#### Risultamento di votazioni.

**Presidente.** Comunico alla Camera il risultamento della votazione di ballottaggio per la nomina di due componenti la Giunta generale del bilancio:

Schede. . . . .	298
De Bernardis. . . . .	168
Rizzetti. . . . .	148
Saporito . . . . .	118
Chiesa . . . . .	114
Schede bianche . . . . .	11
Nulle . . . . .	1

Proclamo quindi eletti gli onorevoli De Bernardis e Rizzetti.

Dò ora comunicazione alla Camera del risultamento della votazione per la nomina di tre commissari della Cassa depositi e prestiti:

Schede . . . . .	298
Mestica. . . . .	157
Tecchio. . . . .	149
Ambrosoli. . . . .	127
Fulci. . . . .	107
Lucchini Luigi . . . . .	90
Valli Eugenio . . . . .	91
Bianche . . . . .	27
Altri voti dispersi.	

Dichiaro quindi eletti gli onorevoli Mestica, Tecchio ed Ambrosoli.

#### Interrogazioni.

**Presidente.** Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle domande d'interrogazione pervenute alla Presidenza.

**Lucifero, segretario, legge:**

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di agricoltura se intenda presentare sollecitamente alla Camera la tante volte invocata e troppe volte promessa legge sulla sofisticazione dei vini.

« Molmenti. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura e commercio sulla soppressione dei vivai di viti americane.

« Colajanni. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio sui criteri adottati dal Governo in rapporto alla graduale abolizione dei vivai di Stato per le viti americane.

« Di Scalea. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio sui criteri adottati per la distribuzione delle barbatelle e talee di viti americane nel vivaio governativo di Milazzo.

« Di Sant'Onofrio. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra se crede aumentare le guarnigioni e il numero dei reggimenti dislocati permanentemente nella circoscrizione territoriale del Corpo d'armata d'Ancona.

« Galletti. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle finanze per sapere se l'alcool estratto dal limone sia compreso fra quei derivati esentati per l'ultima legge, da tassa.

« Tasca-Lanza, Palizzolo, De Michele, Di Scalea, Avellone, Rossi E. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio sul modo poco regolare come funziona il vivaio di Milazzo, e sul prezzo esagerato delle *barbatelle* e delle *talee* che vende quel vivaio.

« N. Fulci. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici se intenda far cessare i deplorabili ritardi frapposti dal Ministero all'approvazione dei progetti relativi alla costruzione di alcune strade nella provincia di Reggio Calabria, e principalmente della strada Vena-Sant'Agata di Bianco e Ponte Valanidi sulla provinciale n. 95.

« Tripepi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole guardasigilli sui propositi che ha per rendere possibile l'attuazione dell'istituto della liberazione condizionale.

« De Giorgio. »

« I sottoscritti chiedono di interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, se egli abbia in animo di migliorare ed abbreviare le comunicazioni fra la Sicilia e il continente, per lo Stretto di Messina, introducendo le opportune modificazioni nell'orario attualmente in vigore.

« Di Trabia, De Nava, Mauro, Vaccaro, Di Scalea, Palizzolo, Majorana, Giunti, Piccolo-Cupani, Tasca-Lanza, E. Rossi, Coffari, Picardi, Orlando, Avellone, Fill-Astolfone, Di Cammarata, Sant'Onofrio, C. Di Rudini, Di Terranova, Di San Giuliano, De Michele, L. Fulci, N. Fulci, Saporito, Perrotta, Finocchiaro-Aprile. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno sull'arresto senza mandato di cattura avvenuto a Coggiola il giorno 26 gennaio nella persona di Quinto Bosi, cassiere del Comitato di soccorso dei tessitori scioperanti di Vallesessera.

« Rondani, Bissolati. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra sulle ragioni che lo indussero a richiamare la classe del 1874.

« Costa Andrea. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della guerra per sapere se sia vera la notizia che intenda modificare l'uniforme della cavalleria.

« Di Cammarata, Colonna, Miniscalchi, Di Bagnasco, Pullè. »

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro della guerra circa l'applicazione della legge 27 dicembre 1896 agli ufficiali che contrassero matrimonio prima della legge stessa.

« Calleri Enrico. »

**Presidente.** Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno ai termini del regolamento.

Il presidente della Commissione di vigilanza sull'amministrazione della Cassa depositi e prestiti ha presentato, in adempimento del disposto degli articoli 33 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, e 19 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, la relazione sull'esercizio 1895 della Cassa dei depositi e prestiti e delle altre aziende ad essa unite.



Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**Giampietro.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Giampietro.** Pregherei l'onorevole ministro delle finanze di voler consentire che, per ragione di affinità, la mia interpellanza relativa alla alimentazione di granturco venisse raggruppata alle altre, che sono state presentate, relative allo stesso argomento.

**Presidente.** Onorevole ministro, acconsente?

**Branca,** *ministro delle finanze.* Acconsento.

**Presidente.** Allora rimane così stabilito.

**Fulci Nicolò.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Fulci Nicolò.** Pregherei la Commissione, che studia le varie proposte di modificazioni alla legge elettorale politica, di voler sollecitare il suo lavoro; poichè io pure, come altri colleghi, ho presentato una proposta su codesto argomento; e vorrei sapere qual sorte le toccherà.

Si tratta di una proposta che ho presentato per tre successive Legislature.

**Presidente.** Saranno fatte premure a questa Commissione.

La seduta termina alle 18.50.

*Ordine del giorno per la tornata di domani.*

#### 1. Interrogazioni.

*Discussione dei disegni di legge:*

2. Seguìto della discussione sul disegno di legge: Provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria. (104 e 104-A bis)

3. Istituzione di una Cassa di credito comunale e provinciale. (119)

4. Avanzamento ne' corpi militari della Regia marina. (147) (*Approvato dal Senato*)

5. Provvedimenti per le pensioni civili e militari (*Urgenza*). (150)

6. Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e per la invalidità degli operai. (66)

7. Aggiunta alla legge elettorale politica (*Incompatibilità parlamentari*). (89)

8. Modificazioni all'articolo 57 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (*Serie 3<sup>a</sup>*), per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica. (93)

9. Riordinamento della tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno fatte dalle Casse di risparmio, dalle Società e dagli Istituti. (121)

10. Provvedimenti per prevenire e combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini. (115)

11. Provvedimenti riguardanti i debiti redimibili. (51)

12. Modificazioni alla legge sull'istruzione superiore (*Urgenza*). (79)

13. Per la difesa militare in tempo di pace. (73)

14. Riforma della legge forestale. (70)

15. Sull'accertamento del numero dei deputati impiegati (*VI bis*).

**PROF. AVV. LUIGI RAVANI**

*Direttore dell'ufficio di revisione.*

Roma, 1898. — Tip. della Camera dei Deputati.

